

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

548° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 49
5 ^a - Bilancio	» 157
6 ^a - Finanze e tesoro	» 161
7 ^a - Istruzione	» 163
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 252

Commissioni riunite

4 ^a (Difesa) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	Pag. 3
---	--------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	Pag. 256
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 258

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 259
--	----------

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione:
Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Mi-
sto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda:
Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Trico-
lore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Ita-
liano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici
Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

COMMISSIONI 4^a e 8^a RIUNITE

4^a (Difesa)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per i lavori del Genio militare» (n. 445)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

In apertura di seduta il presidente GRILLO, dopo aver dato preliminarmente conto dei pareri espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, ricorda che nella scorsa seduta era stata dichiarata chiusa la discussione generale. Tuttavia, apprezzate le circostanze e d'intesa con i Commissari presenti, reputa opportuno concedere ai senatori Bedin, Paolo Brutti (che nella scorsa seduta aveva parlato soltanto sull'ordine dei lavori) e Manfredi il diritto di intervenire.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), osservando preliminarmente che, da un punto di vista generale, lo schema di decreto all'esame delle Commissioni riunite non prende in esame un'importante categoria di infrastrutture, ossia quelle finanziate dall'Unione europea e realizzate sul territorio nazionale, mostrando al riguardo una sostanziale

carezza, soprattutto alla luce della sempre più grande importanza assunta dalla politica europea nelle sue proiezioni nei Balcani, nell'area mediterranea ed in quella africana.

Passa quindi ad esaminare alcune norme specifiche del provvedimento in titolo che, a suo avviso, meriterebbero particolare attenzione. In particolare, con riferimento all'articolo 4, rileva che le particolari procedure adottate per la realizzazione di infrastrutture per la NATO di cui al comma 1 dovrebbero quanto meno essere pubbliche ed allegare come protocollo aggiuntivo allo schema di decreto. Inoltre, andrebbe previsto un comma 1-*bis* contenente la previsione di appositi accordi in modo da regolare le modalità di controllo dell'autorità nazionale. Infine, suscita perplessità l'esclusione dell'applicazione della direttiva 93/38/CEE prevista dal terzo comma, in quanto non compatibile con le norme comunitarie.

Relativamente all'articolo 5 osserva quindi che anche per le opere di cui al comma 3 si prevede l'esclusione della direttiva 93/38/CEE, mentre, con riferimento all'articolo 6, rileva un errore formale nel richiamo delle disposizioni di un inesistente comma 14 dell'articolo 2, ponendo contestualmente l'accento sul fatto che, in ogni caso, la disciplina delle infrastrutture realizzate al di fuori dal territorio nazionale appare decisamente carente, in quanto non si prevede alcuna modalità di raccordo con le autorità civili e militari del paese ospitante (ovvero con l'autorità di coordinamento della missione di pace ove le autorità locali siano impossibilitate ad esercitare le loro funzioni), non si specifica di chi sarà la proprietà delle opere realizzate ed infine non si precisano i modi in cui esse saranno dimesse al termine della missione per la quale sono state realizzate.

L'oratore prosegue il suo ragionamento sottolineando come la carenza di partecipazione nazionale alla realizzazione delle infrastrutture dell'Alleanza atlantica appare confermata dalle disposizioni dell'articolo 32, in base al quale l'Italia sembra non assumere un ruolo rilevante nemmeno nella approvazione dei progetti. Inoltre, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33, l'autorità nazionale non concorrerebbe nemmeno alla scelta del sito, essendo il suo compito limitato a garantire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Con riferimento, quindi, all'articolo 42, rileva che appare incongruo che la decisione relativa alle opere a sostegno di missioni umanitarie sia presa esclusivamente dai comandanti delle forze dispiegate e che l'approvazione delle proposte spetti solo allo Stato maggiore della Difesa. Andrebbero infatti a suo avviso coinvolti altri ministeri ed organi civili.

Relativamente al secondo capo del provvedimento, osserva poi che, tra la quinta e la sesta sezione, ne andrebbe inserita una dedicata ai lavori realizzati dalla NATO.

Conclude quindi la sua esposizione soffermandosi sulle prescrizioni contenute negli articoli 118 e 119. In particolare, il comma 1 dell'articolo 118 sembra violare i principi del mercato unico europeo, escludendo all'interno dell'Unione le imprese appartenenti agli stati membri non rientranti nell'Alleanza atlantica in ordine ai lavori finanziati da quest'ultima, mentre, relativamente al sesto comma del successivo articolo 119, osserva

che sarebbe opportuno prevedere espressamente la pubblicità attraverso i siti *internet* istituzionali della Difesa. Infine, con riferimento al nono comma della predetta norma, osserva che la disposizione relativa ai periodici locali di informazioni non è coerente con quanto stabilito da altre normative, che definiscono tali le riviste con periodicità settimanale anziché bisettimanale.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) pone l'accento sulla necessità di pervenire comunque all'emanazione di un parere da parte delle Commissioni riunite, stante l'importanza e la delicatezza del provvedimento. A tal fine, esprime un vivo sollecito alla sensibilità dei Commissari al fine di assicurare il numero legale necessario per la votazione. Sempre sull'ordine dei lavori osserva quindi che sarebbe stato opportuno procedere ad un esame separato del provvedimento da parte delle Commissioni Difesa e Lavori pubblici, onde poter meglio approfondire i singoli aspetti di competenza.

Passando quindi ad un esame di merito delle disposizioni del provvedimento rileva che esso interviene su di una delicatissima materia, regolata dalla cosiddetta «legge Merloni», che presenta importanti rilievi in ordine alla trasparenza ed ai principi di concorrenza negli appalti, anche con importanti riflessi dal punto di vista comunitario. In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di procedure specifiche che si pongono in aperto conflitto con le disposizioni dettate dall'Unione europea, e che riguardano non solo le opere strettamente militari, ma anche quelle che, pur rivestendo importanza per la Difesa, assumono carattere civile. Suscita inoltre perplessità l'estensione al provvedimento in esame dei principi contenuti nel decreto-legge n. 180 del 1999 in ordine ai limiti di spesa: infatti il suddetto decreto si riferiva esclusivamente alle missioni in Kosovo ed in Macedonia, ossia prendendo in considerazione un ambito ristretto di applicazione ed un periodo temporale coincidente con la durata delle suddette operazioni internazionali.

Osserva quindi che non appare coerente inserire tra le opere sottoposte a procedure speciali anche la realizzazione degli alloggi di servizio per il personale della Difesa, in quanto essa non è sempre strettamente connessa a pure esigenze militari.

Con riferimento alle infrastrutture finanziate dall'Alleanza atlantica pone inoltre l'accento sulla delicatezza delle procedure di segretezza adottate nella loro realizzazione: infatti, nel passato è spesso accaduto di condurre segretamente opere civili (che potevano però servire, in via sussidiaria, anche per i militari), appaltate ad imprese private, le quali, in ragione di ciò, si trovavano di fatto ad essere titolari di una sorta di diritto di prelazione sulla realizzazione degli stabili al di fuori di ogni regola di mercato.

L'oratore conclude la sua esposizione soffermandosi sull'istituto della trattativa privata di cui all'articolo 116, sottolineando l'inopportunità di prevedere un numero inferiore di soggetti invitati ad essa (cinque al posto dei normali quindici previsti dalla normativa vigente), anche in ordine alla realizzazione di opere con un valore complessivo superiore a trecento mila euro.

Interviene brevemente il presidente GRILLO osservando che nel dibattito sono comunque emerse considerazioni degne di un esame approfondito e sottolineando la necessità di pervenire comunque all'espressione di un parere su una materia così delicata.

Il senatore MANFREDI (FI) dichiara di non condividere quanto poc'anzi espresso dal senatore Paolo Brutti in ordine agli alloggi di servizio delle Forze armate. Essi infatti non possono essere esclusi dalle competenze della Difesa, in quanto una loro maggiore reperibilità appare come uno dei fattori essenziali per il buon funzionamento dello strumento militare.

Passando a considerazioni di carattere generale, pone quindi l'accento sulla possibilità di prevedere particolari procedure di urgenza per quanto riguarda la realizzazione di opere militari: infatti, al momento, sembrerebbe che la legislazione vigente trascuri l'argomento, limitandosi a prenderlo in considerazione esclusivamente per quanto attiene alla protezione civile.

Il presidente GRILLO ribadisce la necessità di un esame ponderato ed approfondito dello schema di decreto in titolo, stante la complessità della disciplina trattata e l'esistenza di numerose deroghe ai principi della legge Merloni.

Interviene quindi il sottosegretario BERSELLI, per fornire risposta alle argomentazioni formulate dal senatore Nieddu nella scorsa seduta. In particolare, con riferimento alle osservazioni formulate dall'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, osserva che esse sono state assorbite nel parere successivamente formulato dal Consiglio di Stato, cui il Governo si è attenuto riformulando l'articolo 2 nel senso indicato da tale organo. Inoltre, tanto l'articolo 224, quanto il quarto comma del successivo 225 sono stati stesi sempre avendo presente quanto specificato dal suddetto organo di giustizia amministrativa: infatti, l'articolo 224 richiede specifiche qualificazioni professionali commisurate alla tipologia ed alla categoria degli interventi per gli ufficiali del Genio militare chiamati a svolgere i collaudi, mentre il quarto comma dell'articolo 225 impone il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per i soggetti incaricati di eseguire il collaudo statico. Con riferimento alla necessità di essere titolari di lauree in ingegneria ovvero in architettura, il rappresentante del Governo rileva infine che tali requisiti non sono richiesti dalla normativa vigente per tutti i tipi di interventi, ma soltanto in casi specifici (quali, ad esempio, gli interventi riguardanti le strutture in cemento armato).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato a prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

487^a Seduta*Presidenza del Presidente***PASTORE***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente PASTORE informa la Commissione che, alla scadenza del termine (ieri alle ore 19), sono stati presentati numerosi emendamenti, più di 100, al disegno di legge in titolo. Gli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, sono stati inviati alla Commissione bilancio per il parere. Di conseguenza, si rende opportuno rinviare l'esame alla seduta successiva, prevista per martedì 22 febbraio, alle ore 14,30. Tenendo conto che il provvedimento sarà discusso in Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 23, avverte che sarà convocata anche una seduta notturna della Commissione, per martedì 22 alle ore 20,30, solo per completare, se necessario, l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE espone il calendario dei lavori per la settimana successiva: martedì 22 febbraio, dopo la consueta seduta settimanale della sottocommissione per i pareri (alle ore 14) e la riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, dalle ore 14,30 la Commissione, in sede plenaria, esaminerà gli emendamenti al disegno di legge n. 3294 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini», approvato dalla Camera dei deputati) e proseguirà nell'esame degli emen-

damenti al disegno di legge n. 3186 («Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»). Inoltre, potrà essere avviato l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3269 («Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004», già approvato dalla Camera dei deputati).

Nella seduta notturna di martedì, alle ore 20,30, proseguirà ancora l'esame degli emendamenti al citato disegno di legge n. 3294, se non completato nella seduta pomeridiana; altrimenti, la seduta notturna sarà sconvocata.

Nella seduta di mercoledì 23, alle ore 14,30, oltre al citato disegno di legge n. 3269, saranno esaminati gli atti del Governo n. 447 e n. 448, recanti rispettivamente il documento programmatico sull'immigrazione e il codice dell'amministrazione digitale.

Per giovedì 24, alle ore 14,30, è convocata una seduta ulteriore, allo scopo di completare la trattazione di argomenti eventualmente non conclusi.

Avverte, infine, che per mercoledì 23 (alle ore 14), sarà convocata una riunione del comitato ristretto costituito tra le Commissioni riunite 1^a e 5^a (bilancio), per esaminare gli emendamenti ai due distinti testi unificati, predisposti dai relatori, rispettivamente per i disegni di legge in materia di piccoli comuni e per i disegni di legge in materia di interventi a favore dei territori di montagna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3294**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.2**

BASSANINI

1.4

VITALI, PASQUINI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2005» con le seguenti: «30 aprile 2005».

1.1

SCARABOSIO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero degli interni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

1.3

GUASTI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"g) spese per la realizzazione di opere finanziate nell'ambito della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativi decreti attuativi, nonché per gli

interventi straordinari volti all'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi necessari per assicurare la funzionalità dell'Agenzia Europea per la sicurezza alimentare e, in particolare, per gli interventi di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 2004, n. 164"».

1.0.18

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di dissesto degli enti locali)

1. Al comma 3 dell'articolo 268-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In via straordinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell'interno, su richiesta dell'ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sentita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali una ulteriore proroga".

2. All'art. 268-ter del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell'articolo 268-bis la commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utilizzare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.

6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui all'art. 268-bis gli interessi a qualsiasi titolo riconosciuti sui debiti riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per il periodo intercorrente dall'insorgere del debito fino e non oltre la data della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga a quanto previsto nel comma 4 dell'articolo 248, per i debiti compresi nel piano di rilevazione redatto dalla commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto a norma dell'articolo 254, gli interessi iniziano a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell'interno previsto dal comma 5 dell'articolo 268-bis.

7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell'articolo 268-bis sono informati ai criteri che seguono:

a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei precedenti commi, dalla commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;

b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il principio della par condicio dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;

c) ove sia dimostrato che l'ente non può far fronte mediante le disponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis* viene stabilito, su proposta dell'ente e previa valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti da destinare, per i successivi anni al pagamento delle somme dovute, così come determinate ai sensi di quanto previsto al punto b);

d) l'ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo corrispondente all'interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 268-*bis*, stabilito dalla Cassa depositi e prestiti per mutui di durata corrispondente.

8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali ulteriori vincoli previsti da norme di legge».

1.0.17

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'art. 14, comma 2-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

1.0.1

SCARABOSIO

1.0.15

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aliquote e tariffe)

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente"».

1.0.6

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di comuni)

1. "Per l'anno 2005, il contributo di cui all'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 7 per cento».

1.0.3

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30.12.2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007».

1.0.7

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.

1.0.4

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti)

1. Ai commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti parole: "Le disposizioni sul Patto di stabilità in-

terno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

1.0.2

SCARABOSIO

1.0.5

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle Unioni dei comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali"».

Di conseguenza all'articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «commi da 5 a 7», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad Unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale».

1.0.10

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1° gennaio».

1.0.9

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2006».

1.0.13

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati».

1.0.14

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...»

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100.000 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

1.0.8

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.»

(Fondo nazionale ordinario investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1,2 per cento».

1.0.11

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

1.0.12

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono prorogati da tre a quattro mesi i termini delle comunicazioni degli introiti da parte dei concessionari della riscossione dell'ICI per la quale, nel caso di gestione diretta, si provvede agli adempimenti di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con operazioni di versamento effettuate a cura del tesoriere».

1.0.16

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera *a*) del medesimo comma, riferiti all'anno 2004».

Art. 1-ter.**1-ter.1**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1-ter.2

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1-ter.5

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ultimo periodo, dopo la parola: "ente" è aggiunta la seguente: "pubblici"».

Conseguentemente al comma 2, capoverso, 29, sopprimere gli ultimi due periodi.

1-ter.6

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ultimo periodo, sostituire le parole da: "e comunque" fino alla fine del periodo con le seguenti: "comprese le misure volte all'abbattimento dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10 e PM 2,5) di cui alla direttiva 1999/30/CE, nonché azioni positive per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra in coerenza con il Protocollo di Kyoto, in aggiunta a quelle previste dalla legislazione vigente"».

1-ter.3

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 29, al primo periodo, dopo le parole: «gli interventi», aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque riguardare il risanamento e il recupero dell'ambiente e la tutela dei beni culturali.».

1-ter.4

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE PETRIS, MARTONE, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 29, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Art. 1-quater.**1-quater.1**

SCARABOSIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314».

1-quater.2

BASSANINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a partire dalla data di adozione del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314».

1-quater.0.15

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell'art. 14, comma 2-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il per-

sonale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare».

1-quater.0.14

VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Aliquote e tariffe)

1. All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente».

1-quater.0.1

IOVENE, BARATELLA, BATTAFARANO, MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, STANISCI, PASCARELLA, FLAMMIA, DI SIENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Reddito minimo d'inserimento)

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

1-quater.0.2

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

1-quater.0.5

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni)

1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

1-quater.0.4

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "commi da 5 a 7" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale";

b) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77».

1-quater.0.3

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. Ai commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti parole: "Le disposizioni sul Patto di stabilità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si prov-

vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

1-quater.0.6

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Per l'anno 2005, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.9

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1° gennaio 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.8

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.13

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissione e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente scritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione

di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

1-quater.0.11

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. I commi 480 e 481 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

c) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.12

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Spazi riservati ed esenzione dal diritto)

I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla

persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni".

b) All'articolo 24, dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. Per manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1-*quater*.0.7

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*quinq*ues.

(Fondo nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.10

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

1-quater.0.16

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito dell'addizionale comunale sul volo per l'anno 2004, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo di 4 milioni di euro *una tantum* da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all'anno 2005.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Art. 2.**2.1**

MARITATI, FASSONE, LEGNINI

2.4TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**2.7**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Sopprimere l'articolo.

2.3

MARITATI, FASSONE, LEGNINI

2.5TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «al compimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico».*

2.6TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «al compimento» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell'incarico».*

2.2

MARITATI, FASSONE, LEGNINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «al compimento del settantaduesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla presa di possesso del successore».

Art. 3.**3.0.1**

EUFEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Convenzioni in materia di agevolazioni alle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 possono essere prorogate, con atti integrativi alle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata».

Art. 4.**4.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approva le proposte» con le seguenti: «sottopone alle Camere un disegno di legge contenente le modifiche».

4.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «approva» con le seguenti: «presenta alle Camere».

4.1

VITALI, CHIUSOLI, BATTAFARANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «detta data» con le seguenti: «data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al periodo precedente».

4.2

VITALI, CHIUSOLI, BATTAFARANO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di provvedere all'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.

1-ter. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-bis concorrono per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto al precedente livello di finanziamento.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

4.3

VITALI, CHIUSOLI, BATTAFARANO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 di quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

4.4

VITALI, CHIUSOLI, BATTAFARANO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si effettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell'anno 2001.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

4.8

CARRARA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "Per l'anno 2004" aggiungere le seguenti: "e per l'anno 2005"; dopo la parola: "rideterminate," aggiungere la seguente: "rispettivamente,"; dopo le parole: "entro l'11 agosto 2004" aggiungere le seguenti: "ed entro l'11 agosto 2005";

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle sin-

gole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.";

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006";

d) all'articolo 6, comma 2, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006";

e) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "periodo 2001-2004" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005".».

4.5

VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 266 del 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e in quelli degli enti locali"».

4.0.1

STIFFONI

4.0.2

MAGNALBÒ, BONGIORNO

4.0.6

BASTIANONI, PETRINI, BATTISTI

4.0.7

MAFFIOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all'articolo 32 del comma 22 del decreto-legge 269 del 2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 e successive modificazioni è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. All'articolo 5, comma 2-*quinquies* del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004 convertito con la legge 191 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, dopo le parole: "d'intesa con le Regioni interessate" inserire le seguenti: "sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative"».

4.0.4

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 dicembre 2005.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

4.0.5

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 luglio 2005.

2. Alle minori entrate di cui al comma 1, determinate nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;».

4.0.3

GUASTI, SCOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

1. Il termine di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, è prorogato al 1° gennaio 2006».

Art. 4-bis.**4-bis.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4-bis.5

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, le parole: «Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2004, n. 306 di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, è prorogato di sei mesi».

4-bis.1

SCARABOSIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge n. 266 del 2004, convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in quelli degli enti locali».

4-bis.3

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica anche alle opere di edilizia scolastica nei programmi di intervento degli enti locali».

4-bis.0.1

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-ter.

(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici)

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differita al 30 giugno 2005».

Art. 5.**5.1**FALCIER, *relatore*

Al comma 1 sostituire le parole: «in attuazione» con le seguenti: «ai sensi».

Art. 6.

6.0.4

MAFFIOLI

6.0.8

STIFFONI

6.0.11

MAGNALBÒ, BONGIORNO

6.0.13

BASTIANONI, PETRINI, BATTISTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolamento interno delle società cooperative)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005».

6.0.3

MAFFIOLI

6.0.9

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riordino della legislazione impiantistica e la promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici)

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differita al 30 giugno 2005».

6.0.5

STIFFONI

6.0.16

BASTIANONI, PETRINI, BATTISTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riordino della legislazione impiantistica e promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti all'interno degli edifici)

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1° giugno 2005».

6.0.2

MAFFIOLI

6.0.6

STIFFONI

6.0.15

BASTIANONI, PETRINI, BATTISTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" al primo periodo le parole: "entro, 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto"».

6.0.1

MAFFIOLI

6.0.7

STIFFONI

6.0.10

MAGNALBÒ, BONGIORNO

6.0.14

BASTIANONI, PETRINI, BATTISTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. Il termine ultimo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, è prorogato alla scadenza del ventiquattresimo mese dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 44».

6.0.17

MONTAGNINO, PETRINI, BATTISTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti", sono sostituite dalle seguenti: "il limite degli stanziamenti già previsti"».

6.0.12

EUFEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. È altresì data facoltà al personale dirigente, direttivo e di supporto tecnico-amministrativo appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, di richiedere, previa apposita istanza all'Amministrazione di appartenenza, il trattenimento in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età. Il periodo di lavoro derivante dall'esercizio della facoltà di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né a pagamento dei contributi pensionistici e non rileva ai fini del trattamento economico"».

6.0.18

BASTIANONI, PETRINI, BATTISTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti dei lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 196, 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

c) articolo 14, comma 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo. e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000».

6.0.19

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Art. 6-bis.

6-bis.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

6-bis.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

2. Le somme non spese da parte dei Comuni entro il termine di cui al comma 1 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni"».

Art. 6-ter.**6-ter.1**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 6-sexies.**6-sexies.0.1**

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies-bis.

(Organizzazioni di produttori)

1. All'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: "Entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005"».

Art. 6-septies.**6-septies.1**FALCIER, *relatore*

Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «o licenziati».

Art. 6-octies.**6-octies.1**DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 6-nonies.**6-nonies.1**DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

"6-ter. Al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto, gli istituti bancari, di credito e postali devono comunicare tempestivamente i termini e le modalità di adempimento ai possessori dei titoli in oggetto"».

6-nonies.0.1

SCARABOSIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-nonies-bis.

1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: "al fine di" a: "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica Amministrazione ad assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti. Il Ministro degli interni sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) organizza le relative attività strumentali"; dopo le parole: "alla riscossione" aggiungere le seguenti: "riservato nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere e disciplina con apposito decreto le modalità per l'effettuazione di suddetti servizi"».

6-nonies.0.2

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-nonies-bis.

(Proroga per i programmi aziendali o mutamenti proprietari e organizzativi finalizzati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori coinvolti dai trattamenti medesimi)

1. Nel limite di spesa di un milione e cinquemila euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e limitatamente a casi di cessazione di attività, riorganizzazione o riconversione di imprese aventi sede operativa nella regione Valle d'Aosta e operanti nel settore turistico alberghiero, è riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, in deroga a quanto previsto dalla legge n. 223 del 1993 e successive modifiche. Per i lavoratori di aziende già beneficiarie di trattamenti straordinari di integrazione al reddito tali trattamenti possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi nel caso di programmi aziendali o mutamenti proprietari e organizzativi finalizzati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori coinvolti dai trattamenti

medesimi. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di un milione e cinquecentomila euro per l'anno 2005. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-nonies.0.3

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-nonies-bis.

*(Proroga del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
per le case da gioco soggette a controllo pubblico)*

1. L'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è prorogata al 15 gennaio 2008; fino a tale data le case da gioco a controllo pubblico rispetteranno il detto dell'articolo 3 paragrafo 6 della direttiva 2001/97/CE».

6-nonies.0.4

MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Regolamento interno delle società cooperative)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005».

6-nonies.0.5

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali».

6-nonies.0.6

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato».

6-nonies.0.7

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)

1. Al numero 19, quinto periodo, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2004» con le seguenti: «dal 1° aprile 2005».

6-nonies.0.8

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)

1. Al numero 22, sesto capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005"».

6-novies.0.9

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI,
MARTONE, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)

1. Al numero 22, settimo capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: "a partire dal 1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2008"».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

436^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
Antonino CARUSO*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emana-zione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuo-vamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio scorso con la trattazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al re-soconto).

Il PRESIDENTE dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 2.34 e 2.56 in quanto si inseriscono in modo illogico nel contesto normativo che intendono modificare. Dichiarà altresì inammissibili ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento, in consi-derazione della deliberazione approvata dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio scorso, i seguenti emendamenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.53 (limitatamente alla lettera *a*), paragrafo 29 e paragrafo 30, n. 3, e alla lettera *b*), paragrafo 1), 2.61, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75,

2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.123, 2.134, 2.135, 2.137, 2.138, 2.139, 2.140, 2.162, 2.163, 2.164, 2.165, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.200, 2.201, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.222, 2.245, 2.246, 2.277, 2.278, 2.289, 2.290, 2.291, 2.311, 2.312, 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321, 2.322, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.329, 2.330, 2.338, 2.339, 2.340, 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345, 2.346, 2.347, 2.348, 2.349, 2.350, 2.351, 2.352, 2.353, 2.354, 2.355, 2.356, 2.357, 2.358, 2.359, 2.360, 2.367, 2.368, 2.369, 2.370, 2.371, 2.377, 2.378, 2.379, 2.380, 2.381, 2.382, 2.383, 2.384, 2.386, 2.385, 2.387, 2.388, 2.389, 2.390, 2.391, 2.392, 2.393, 2.394, 2.395, 2.396, 2.397, 2.398, 2.399, 2.400, 2.401, 2.402, 2.403, 2.404, 2.405, 2.406, 2.407, 2.408, 2.409, 2.410, 2.411, 2.412, 2.413, 2.414, 2.415, 2.416, 2.417, 2.418, 2.420, 2.419, 2.421, 2.422, 2.423, 2.424, 2.425, 2.426, 2.427, 2.428, 2.429, 2.430, 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, 2.435, 2.436, 2.437, 2.438, 2.439, 2.452, 2.451.

Dà quindi lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

Il senatore CALVI (*DS-U*) chiede la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo. Pur nella consapevolezza dell'assenza di una chiara indicazione nel Regolamento del Senato che renda dovuto l'accoglimento della richiesta, ricorda la prassi della Commissione giustizia per la quale è di norma riconosciuta la possibilità di presentare subemendamenti in relazione a proposte emendative del Governo di particolare rilevanza.

Con riferimento poi alle dichiarazioni di inammissibilità si interroga se sia legittimo restringere l'ambito della discussione nel senso indicato in quanto, a suo avviso, il messaggio del Presidente della Repubblica dovrebbe costituire soltanto l'occasione per una rilettura dell'articolato alla luce dei rilievi svolti e non porre limiti all'esame dei quali non vi è alcuna indicazione nella Carta costituzionale. In altri termini non sembra legittimo restringere l'ambito della discussione dichiarando inammissibili gli emendamenti che non riguardano specificatamente i punti indicati nella deliberazione approvata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento, in quanto il diritto di esaminare l'intero disegno di legge è sancito dalla Costituzione che non potrebbe sul punto essere derogata dal Regolamento del Senato. Richiama l'attenzione, più in particolare, sul disposto di cui all'articolo 72 della Costituzione medesima in base al quale ogni disegno di legge è approvato articolo per articolo e con votazione finale e dal quale si desumerebbe l'affermato diritto dell'opposizione di presentare emendamenti con riferimento a tutte le disposizioni dell'articolato; diritto che – va ribadito – non potrebbe essere legittimamente derogato dal Regolamento in quanto fonte subordinata alla Carta costituzionale alla luce del principio della gerarchia delle fonti normative.

Il PRESIDENTE, nel ribadire la decisione assunta in ordine alle inammissibilità, fa presente che al riguardo è stata seguita un'interpretazione non rigida dei limiti imposti dalla deliberazione approvata dall'Assemblea; ragion per cui l'inammissibilità è stata disposta esclusivamente con riferimento agli emendamenti estranei in modo palese ai punti indicati nella deliberazione predetta; in caso contrario la dichiarazione di inammissibilità avrebbe riguardato un maggior numero di emendamenti. Ricorda poi che la dichiarazione di inammissibilità interessa anche l'emendamento 2.53 del Governo nelle parti già indicate.

Con riferimento quindi alla richiesta del senatore Calvi di fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo propone che lo stesso, in considerazione della necessità di verificare se in relazione ad essi occorrerà acquisire il parere di altre Commissioni, sia fissato per la giornata di domani 18 febbraio, alle ore 17.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così resta stabilito.

Il senatore AYALA (*DS-U*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, illustra l'emendamento 2.33 e sottolinea come la proposta affronti una delle questioni che con saggezza il Presidente della Repubblica ha posto all'attenzione del Parlamento. L'emendamento si inserisce nell'ambito della *vexata quaestio* della separazione delle carriere. Si tratta di una tematica che in molti ordinamenti europei è risolta attraverso l'affermazione di una distinzione netta tra esercizio di funzioni requirenti ed esercizio di funzioni giudicanti. Non altrettanto è avvenuto in Italia. Nell'ordinamento italiano infatti vi è notoriamente piena fungibilità nell'esercizio delle due funzioni e ciò risponde a ragioni di rango costituzionale. La Costituzione salvaguarda la magistratura garantendo alla stessa autonomia e indipendenza da ogni altro potere, ma anche garantendo l'indipendenza di ciascun magistrato all'interno della magistratura medesima. Affinché i ricordati precetti costituzionali possano trovare piena attuazione, nonché ai fini di una corretta attuazione del carattere obbligatorio dell'esercizio dell'azione penale, è indispensabile che la cultura della giurisdizione sia propria di tutti magistrati. Questo è possibile solo se il pubblico ministero – quantomeno in via ordinaria – ha svolto funzioni giudicanti nel corso della sua attività professionale, potendosi solo in tal modo avere la garanzia di un esercizio equilibrato della funzione. Richiama quindi la sua esperienza professionale di magistrato ricordando che in occasione dello svolgimento di funzioni requirenti ha formulato diverse richieste di assoluzione degli imputati e ciò proprio in conseguenza del possesso della cultura della giurisdizione da lui stesso acquisita grazie alla pregressa esperienza nell'esercizio di funzioni giudicanti. Ritiene quindi necessario che il giovane uditore cominci obbligatoriamente il suo percorso professionale con l'esercizio di funzioni giudicanti in quanto solo in tal modo potrà acquisire quella forma *mentis* che costituisce la migliore garanzia per i cittadini di un esercizio più equilibrato delle funzioni giudiziarie. Con riferimento all'emendamento 2.46, sottolinea poi come la

proposta attenua la rigidità esistente nella disciplina del passaggio di funzioni. Con la proposta infatti verrebbe meno quella «distinzione tra funzioni» che in realtà non è altro che l'affermazione in via surrettizia della separazione delle carriere, scelta che non ritiene in alcun modo condivisibile anche se costituisce l'espressione di una opzione normativa pur sempre rispettabile.

Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore CALVI (*DS-U*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, richiama innanzitutto l'attenzione sull'emendamento 2.50 che affronta al pari dei precedenti la questione della separazione delle carriere. Sottolinea che la posizione del suo Gruppo è particolarmente critica nei confronti della scelta fatta dal Governo in materia che, in quanto insufficiente e ambigua, costituisce, in ultima analisi, una non scelta. Si è in presenza, come già affermato dal senatore Ayala, nei fatti di una separazione delle carriere introdotta in via surrettizia. Ha ragione il Ministro quando nel corso dell'esame ha affermato che non è stato possibile procedere oltre perché altrimenti si sarebbe posto un problema di legittimità costituzionale della riforma. Ebbene durante gli ormai tre anni in cui il Parlamento ha esaminato la riforma dell'ordinamento giudiziario vi sarebbe stato tutto il tempo per affrontare e risolvere, con il contributo costruttivo dell'opposizione e in una prospettiva certamente diversa, un eventuale problema di intervento sulla Costituzione in ordine alla materia in questione, se diversa fosse stata la volontà del Governo. Esprime quindi la sua contrarietà per una riforma dell'ordinamento giudiziario nella quale si afferma la netta separazione delle carriere e ciò non tanto in considerazione di perplessità di ordine costituzionale quanto in ossequio ad un'esigenza di equilibrio di carattere sistematico. Sottolinea come la scelta del Governo sia stata in realtà la peggiore possibile perché non risolve in alcun modo il problema, anche perché al testo in esame si è giunti dopo che il Governo, a più riprese, ha modificato i suoi orientamenti sul punto, derivandone un quadro normativo ambiguo che determinerà tutta una serie di distorsioni. Non condivide, ad esempio, il fatto che i candidati saranno chiamati molto presto a scegliere quale funzione svolgere ed a tale scelta resteranno vincolati per tutta la loro carriera, in quanto ciò avrà conseguenze estremamente dannose anche sotto il profilo di una razionale e coerente distribuzione delle risorse personali. Va riconosciuto che la riforma dell'ordinamento giudiziario affronta un problema che è indubbiamente reale. Non è infatti condivisibile quello che oggi si verifica consentendosi il passaggio dall'esercizio di funzioni requirenti a funzioni giudicanti e viceversa, in modi e sulla base di prassi che molto spesso suscitano forti perplessità. È questo dunque un punto che è stato giusto affrontare, ma non nella maniera prescelta dal Governo. L'emendamento in esame ammette nel corso di tutta la carriera del magistrato il passaggio di funzioni, senza le limitazioni irragionevoli contenute nella proposta del Governo e della maggioranza, ma richiede che questo passaggio sia preceduto dalla frequenza di un corso in esito al quale sarà possi-

bile verificare l'attitudine del magistrato allo svolgimento della diversa funzione. Si tratta di una proposta che, al di là della sua formulazione letterale che potrebbe essere migliorata, esprime un principio che dovrebbe essere tenuto in attenta considerazione.

Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il ministro CASTELLI, in sede d'illustrazione degli emendamenti del Governo, si sofferma sull'emendamento 2.53 ed evidenzia come lo stesso costituisca senza alcun dubbio il più significativo tra quelli presentati dal Governo. Si è cercato con esso di dare una risposta ai rilievi di costituzionalità sollevati dal Presidente della Repubblica, anche se, con l'occasione, evidenzia che il precedente della legge n. 1 del 1963 gli appare indubbiamente più rigoroso del testo approvato dal Parlamento, sottolineando il fatto che rispetto ad essa non sono state però mai sollevate censure di costituzionalità; si determinerebbero infatti in tal caso situazioni paradossali con riferimento a magistrati che in base a detta legge oggi rivestono posizioni di vertice all'interno della magistratura e che altrimenti sarebbero da ritenersi assunte in modo illegittimo, in quanto avvenute sulla base di una normativa non rispettosa del dettato costituzionale. L'emendamento dunque affronta in maniera esaustiva le questioni poste dal Capo dello Stato come, ad esempio, quella del ruolo della Scuola della magistratura. Al riguardo si è stabilita, da un lato, la necessità dell'obbligo di frequenza della Scuola e, dall'altro, è venuto meno il carattere vincolante del giudizio da essa espresso a conclusione dei corsi di formazione propedeutici al passaggio a giurizioni diverse. . Pur ricordando che il Parlamento, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ben potrebbe riapprovare il testo rinviato senza apportarvi alcuna modifica, fatto salvo ovviamente l'eventuale vaglio di costituzionalità della Corte Costituzionale, si è prescelta la via di tenere in ampia considerazione i rilievi posti dal Capo dello Stato e anzi di seguire le indicazioni contenute nel messaggio. Esprime stupore quindi per alcune dichiarazioni e commenti apparsi sulla stampa in senso fortemente critico nei riguardi delle scelte del Governo, quando invece si sarebbe aspettato il riconoscimento della reale disponibilità dallo stesso manifestata ad accogliere in pieno le osservazioni fatte dal Capo dello Stato, così come gli emendamenti presentati testimonierebbero.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna, prevista per le ore 14,30, avrà luogo alle ore 14.

La seduta termina alle ore 9,40.

437^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Prende la parola nuovamente il senatore CALVI (DS-U) per illustrare gli emendamenti di cui il senatore Zancan ed il senatore Fassone sono rispettivamente primi firmatari.

Con l'occasione richiama l'attenzione su alcune questioni che sono state affrontate anche da alcuni emendamenti a sua firma che sono stati dati per illustrati nella seduta antimeridiana odierna. L'emendamento 2.59 affronta la questione dei rapporti tra la nuova Scuola superiore della magistratura ed il Consiglio superiore della magistratura. Il problema si pone perchè l'istituenda scuola non è stata configurata come un'articolazione del Consiglio superiore della magistratura, posta sotto il suo controllo, ma come istituzione autonoma che esercita poteri che la Costituzione riserva al Consiglio. Si potrebbe forse anche convenire sull'opportunità di dar vita ad una Scuola della magistratura, ma non certo nel modo indicato nella riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dalla maggioranza. È, in particolare, inaccettabile che in talune ipotesi, ai giudizi della Scuola sia attribuito carattere vincolante per il Consiglio superiore della

magistratura in una materia qual è quella delle promozioni che invece è propria del Consiglio in ossequio al dettato costituzionale. L'emendamento 2.62 – che propone di sopprimere il numero 3 della lettera g) – affronta invece un altro dei temi, tra i più delicati, della riforma. L'articolato in esame indica in tre anni il periodo temporale entro il quale il giovane magistrato sarà chiamato a scegliere in modo irreversibile se svolgere funzioni requirenti o giudicanti con una indicazione che, nell'impianto della riforma, condiziona tutta la sua restante carriera. Si tratta di un termine straordinariamente breve, ricordando in proposito un emendamento a firma del suo Gruppo che proponeva di elevare ad otto anni il periodo entro il quale poter effettuare la scelta; un termine, questo, che sarebbe stato congruo permettendo al magistrato di poter trarre dalla propria esperienza, a quel punto significativa, nell'esercizio di una data funzione elementi utili per poter effettuare una scelta dal carattere definitivo. La conseguenza della limitazione voluta dalla maggioranza sarà quella di dar vita a magistrati frustrati per il possibile ed irrimediabile errore di valutazione nel quale sono incorsi ovvero identificazioni eccessive nella funzione da parte di altri magistrati, senza alcuna possibilità, più in generale di avere magistrati che possano disporre di quel bagaglio di esperienze che può derivare dallo svolgimento di entrambe le funzioni e che costituirebbe una garanzia per i cittadini soprattutto con riferimento all'esercizio delle funzioni requirenti. Ricorda infatti che il pubblico ministero nell'ordinamento vigente, pur essendo parte, è tenuto anche a ricercare prove a discarico dell'imputato ed è chiaro come tale aspetto del sistema vigente potrà essere valorizzato soltanto se l'ordinamento continuerà a consentire, sia pure con alcune doverose cautele, al magistrato di poter svolgere entrambe le funzioni.

Affronta quindi il tema delle separazioni delle carriere che la riforma realizza nei fatti surrettiziamente ed in modo insoddisfacente per tutti. Anche se non condivisibile, sarebbe stato meglio arrivare ad un sistema che, in modo chiaro e coerente, sancisse la separazione delle carriere piuttosto che accogliere la non scelta espressa dall'articolato in esame. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.101, evidenziando come le disposizioni di cui al numero 17 della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 sono, a suo avviso, suscettibili al pari di altre di analogo contenuto di favorire il contenzioso innanzi alla magistratura amministrativa in relazione alla varietà e complessità delle situazioni esistenti dovuta principalmente al succedersi di norme diverse quanto alla determinazione dell'età di collocamento a riposo dei magistrati. Si tratta, inoltre, di norme che fanno correre rischi di comportamenti non commendevoli che potrebbero essere posti in essere da magistrati al termine della loro carriera pur di conseguire incarichi direttivi. Si sofferma quindi brevemente sugli emendamenti 2.104, 2.110 e 2.122. Con riferimento specifico a quest'ultimo osserva che la proposta soppressiva in esso contenuta si giustifica alla luce dell'impostazione seguita dalla sua parte politica con riferimento al tema della separazione delle carriere. L'articolato appare infatti coerente con la scelta seguita dalla maggioranza, essendo evidente che il presidente della Corte di cassazione debba essere scelto tra i magistrati esercenti funzioni giudicanti,

così come il procuratore generale tra quelli esercenti funzioni requirenti. La non condivisione dell'approccio seguito dal Governo impone la coerente soppressione di quelle parti dell'articolato che, come questa, contribuiscono a dar vita ad una separazione rigida e surrettizia, assolutamente non condivisibile. Sarebbe bastato invece limitarsi a prevedere l'obbligo di permanere nello svolgimento di una funzione per un periodo di tempo maggiore di quello indicato, come ad esempio otto o cinque anni, stabilendo quindi tutta una serie di garanzie per l'eventualità in cui il magistrato chiedesse di poter svolgere una funzione diversa.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma, si sofferma innanzitutto sul tema dell'introduzione della Scuola superiore della magistratura, sottolineando di non aver condiviso tale scelta per un duplice ordine di ragioni: e cioè, da un lato, in quanto il ruolo della Scuola è stato costruito e strumentalizzato in funzione di una limitazione delle prerogative del Consiglio superiore della magistratura che non poteva non sollevare – come poi è puntualmente avvenuto nel messaggio del Presidente della Repubblica – perplessità di ordine costituzionale e, dall'altro, poiché a suo parere non vi è nel sistema vigente reale bisogno di una Scuola superiore della magistratura, rispetto alla quale si sarebbe invece dovuto e potuto valorizzare la funzione delle scuole per le professionali legali. Le scuole per le professioni legali costituiscono infatti l'unico strumento realmente in grado di contribuire alla formazione di una cultura giuridica comune a tutti gli operatori del diritto, mentre con l'introduzione della Scuola superiore della magistratura si costruisce un nuovo soggetto istituzionale i cui rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, indipendentemente dagli aggiustamenti che si potranno introdurre, saranno inevitabilmente sempre virtualmente conflittuali e problematici.

Il senatore Cavallaro prosegue il suo intervento sottolineando poi come le scelte del Governo e della maggioranza con riferimento al tema specifico della distinzione tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti si inseriscano in una prospettiva che appare profondamente diversa da quella che, a suo avviso, sarebbe invece auspicabile ai fini di una maggiore efficienza nel funzionamento della macchina giudiziaria. Da questo punto di vista, piuttosto che una riorganizzazione della magistratura secondo un modello verticistico ovvero la costruzione di un percorso che impone al magistrato la scelta definitiva tra funzioni requirenti e giudicanti nella parte iniziale della sua carriera senza poter fare affidamento su un'esperienza adeguata, sarebbero state necessarie scelte diverse. Ad esempio, una cesura più netta fra l'attività di indagine e quella di acquisizione probatoria, un rafforzamento ovviamente delle garanzie di indipendenza di tutta la magistratura, una possibilità di mutamento dell'esperienza professionale che sarebbe certamente vantaggiosa ai fini di una maggiore efficienza nell'esercizio di ciascuna funzione, senza peraltro escludere ulteriori interventi anche al di fuori del quadro di riferimento più consueto,

come potrebbe essere una valorizzazione della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis**Art. 1.****1.1**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo e, conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.2

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.3

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 1».**Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 2.*

1.4

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «commi 1, 2» con le seguenti: «commi 2».**Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 1.*

1.5

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «4,».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.

1.6

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «5,».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 5.

1.7

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «6,».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.

1.8

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «6,».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.

1.9

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere la seguente parola: «7,».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 7.

1.10

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «magistrati», aggiungere l'espressione: «rimanendo in ogni caso di esclusiva competenza del CSM la fissazione dei criteri per le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le formazioni dei Magistrati».

1.11

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.12

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) prevedere forme di limitazione al conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati di ogni ordine e grado, al fine di assicurare il rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione della giustizia».

1.13

MARITATI, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, ZANCAN, GUBERT

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «forme di pubblicità», inserire le seguenti: «e limitazione».

1.14

MARITATI, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, ZANCAN, GUBERT

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ordine e grado», aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelli anche solo potenzialmente configuranti con gli interessi dell'amministrazione della giustizia».

1.15

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.16

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal novantesimo giorno successivo a quello della» con le seguenti: «dopo un anno dalla».

1.17

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la seguente: «trecentosessantesimo».

1.18

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «novantesimo» con la seguente: «centocinquantesimo».

1.19

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

1.20

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trecentosessanta».

1.21

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «nove mesi».

1.22

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

1.23

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «novanta» con la seguente: «centoventi».

1.24

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

1.25

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 3».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.26

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».

1.27

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

1.28

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

Art. 2.**2.1**

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Sopprimere il comma 1.

2.2

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.3

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare» sino alla fine del numero.

2.4

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare nella domanda» sino al termine.

2.5

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.6

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.7

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera a), numero 3), in fine, aggiungere la seguente: «che la Commissione si attenga nelle proprie valutazioni ai criteri prefissati dal Consiglio Superiore della Magistratura».

2.8

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.9

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.10

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «l'indicazione di cui al numero 1)» con le seguenti: «l'uditore debba indicare se intenda svolgere funzioni giudicanti o funzioni requirenti, e che tale indicazione, se confortata dal giudizio attitudinale espresso».

2.11

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.12

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: «al concorso» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza».

2.13

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».

2.14

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.15

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.16

CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che, in esito al tirocinio, l'assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

2.17

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.18

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.19

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «già dichiarati» aggiungere le seguenti: «dal Consiglio superiore della magistratura».

2.20

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.21

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 1 a 15) con i seguenti:

«1) funzioni giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;

2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;

3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità».

2.22

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.23

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.24

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 4).

2.25

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 5).

2.26

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

2.27

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri da 7) a 15) con il seguente:

«7) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire il numero 8) con il seguente:

«8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di secondo grado o il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni,»;

sostituire il numero 10) con il seguente:

«10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato le valutazioni periodiche di professionalità per il conferimento delle funzioni di legittimità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni»;

all'articolo 9, comma 1, sopprimeer la lettera l).

2.28

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 9).

2.29

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.30

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 13).

2.31

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 14).

2.32

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 15).

2.33

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali di primo e di appello ai quali sono assegnati anche in sovrannumero, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

e-ter) prevede che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno otto anni;

e-quater) prevede che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

e-quinquies) prevede che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g) e h).

2.34

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).

2.35

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.36

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

2.37

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).

2.38

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera f), numero 1) dopo le parole: «per mandato parlamentare» aggiungere le seguenti: «o per incarico extra-giudiziario».

2.39

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera f), al numero 1), sopprimere la parola: «effettivamente».

2.40

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: «, scritti e orali,».

2.41

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera f), numero 3), sopprimere, ovunque esse ricorrono, le parole: «scritti e orali».

2.42

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: «Consiglio superiore della magistratura» inserire le seguenti: «, previa valutazione insindacabile».

2.43

ZANCAN, CALVI

*Al comma 1, lettera f), numero 5), premettere le seguenti parole:
«Che il Consiglio Superiore della Magistratura determini».*

2.44

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

*Al comma 1, lettera f), numero 5), le parole: «scritti e orali» sono
soppresse.*

*Conseguentemente, al medesimo numero 5), sopprimere le parole da:
«, stabilendo» sino alla fine del numero 5).*

2.45

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 6).

2.46

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.47

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.48

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

2.49

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

2.50

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 6) con il seguente:

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».

2.51

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri da 1) a 4) con il seguente:

«1) il magistrato possa passare dalla funzione requirente a quella giudicante previa utile frequentazione di apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura».

2.58

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: «entro il terzo anno di esercizio» sino a: «Consiglio superiore della magistratura, per» con le seguenti: «i magistrati possano richiedere».

2.56

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo anno» con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l'espletamento del periodo di tirocinio».

2.57

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), numero 1), le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio,» sono soppresse.

2.52

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «funzione requirente» sino al termine.

2.53

IL GOVERNO

a) *Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. alla lettera g), numero 1), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;

2. alla lettera g), numero 3), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;

3. alla lettera h), numero 17), le parole: «con favorevole giudizio finale » sono soppresse; dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;

4. alla lettera i), numero 6), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse; dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;»;

5. alla lettera l), numero 3), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;

6. alla lettera l) il numero 3.1) è sostituito dal seguente:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della

magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7. alla lettera *l*) il numero 3.2) è sostituito dal seguente:

3.2) per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

8. alla lettera *l*) il numero 3.3) è sostituito dal seguente:

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

9. alla lettera *l*) il numero 3.4) è sostituito dal seguente:

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

10. alla lettera *l*) il numero 3.5) è sostituito dal seguente:

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

11. alla lettera *l*), numero 4), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;

12. alla lettera *l*), numero 4.1) è sostituito dal seguente:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

13. alla lettera *l*), numero 4.2) è sostituito dal seguente:

4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di se-

condo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

14. alla lettera *l*), numero 4.3) è sostituito dal seguente:

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

15. alla lettera *l*), numero 4.4) è sostituito dal seguente:

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

16. alla lettera *l*) il numero 4.5) è sostituito dal seguente:

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

17. alla lettera *l*) numero 7), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;

18. alla lettera *l*), numero 7.1) è sostituito dal seguente:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

19. alla lettera *l*), numero 7.2) è sostituito dal seguente:

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

20. alla lettera *l*), numero 7.3) è sostituito dal seguente:

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

21. alla lettera *l*), numero 7.4) è sostituito dal seguente:

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

22. alla lettera *l*) il numero 7.5) è sostituito dal seguente:

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

23. alla lettera *l*) numero 9), dopo le parole: «posti vacanti» è inserita la seguente: «residuati»;

24. alla lettera *l*), numero 9.1) è sostituito dal seguente:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

25. alla lettera *l*), numero 9.2) è sostituito dal seguente:

9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

26. alla lettera *l*), numero 9.3) è sostituito dal seguente:

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

27. alla lettera *l*), numero 9.4) è sostituito dal seguente:

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

28. alla lettera *l*) il numero 9.5) è sostituito dal seguente:

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

29. alla lettera *l*) dopo il numero 11) sono inseriti i seguenti:

11-*bis*) i corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità, il cui esito ha una validità di sette anni salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso, possano essere sostenuti, rispettivamente, a decorrere dal settimo e dal decimo anno dall'ingresso in magistratura;

11-*ter*) la valutazione di idoneità ottenuta all'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado e di legittimità abbia durata quinquennale;

30. alla lettera *m*) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dei casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;

2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) in concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il

Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;

3) il numero 2) è inserito il seguente:

2-*bis*) la valutazione di idoneità ottenuta all'esito dei concorsi per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive abbia durata quinquennale.

b) Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera o), dopo le parole: «a funzioni superiori» sono aggiunte le seguenti: «, il cui esito favorevole abbia la validità prevista dal comma 1, lettera l) numero 11-*bis*,»;

2) alla lettera t), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p);».

c) Al comma 9, lettera f), secondo periodo, le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse e, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura».

2.54

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, lettera g) numero 1, sopprimere le seguenti parole: «con favorevole giudizio finale».

2.55

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g) numero 1, dopo le parole: «favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.59

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g) numero 1, sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

2.60

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g) numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni requirenti».

2.61

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), numero 2 è soppresso.

2.62

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

2.63

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), al numero 3) le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio,» sono soppresse.

2.64

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole da: «entro il terzo anno di esercizio» sino a: «Consiglio superiore della magistratura, per» con le seguenti: «i magistrati possano richiedere».

2.65

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio» con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti».

2.66

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g) numero 3, sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), il numero 4) è soppresso.

2.67

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 3), dopo le parole: «favorevole giudizio finale» aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.68

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera g), numero 3, sopprimere dopo le parole: nella funzione giudicante» fino al termine.

2.69

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 3) e 4).

2.70

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera g), numero 3, sopprimere le parole: dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale».

2.71

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della Magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni giudicanti».

2.72

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 4).

2.73

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 6).

2.74

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), numero 6), dopo le parole: «non sia consentito il passaggio», inserire le seguenti: «prima di otto anni trascorsi nell'esercizio della funzione».

2.75

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 7).

2.76

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.77

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 7) è soppresso.

2.78

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), al numero 7), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.79

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 8) è soppresso.

2.80

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).

2.81

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.82

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 9) è soppresso.

2.83

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 9), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.84

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 10) è soppresso.

2.85

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).

2.86

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 10), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.87

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 11) è soppresso.

2.88

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 11), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.89

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 12) è soppresso.

2.90

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 12), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.91

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 13) è soppresso.

2.92

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).

2.93

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 13), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.94

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 14) è soppresso.

2.95

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).

2.96

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 14), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.97

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 15) è soppresso.

2.98

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 15), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.99

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 16) è soppresso.

2.100

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 16), sostituire le parole: «non meno» con la seguente: «più».

2.101

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 17).

2.102

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), il numero 17) è soppresso.

2.103

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere, dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511» sino al termine del numero.

2.104

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 17), e, alla lettera i), numero 6), dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511», inserire le seguenti: «ovvero ancora due anni se la domanda è accompagnata dalla dichiarazione di voler permanere in servizio per i due ulteriori anni previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

2.105

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

2.106

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le seguenti parole: «e 16)».

2.107

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), numero 17), sostituire le parole: «quattro anni di servizio», con le seguenti: «due anni di servizio».

2.108

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), numero 17), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».

2.109

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera h), numero 17), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni superiori».

2.110

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 17), dopo le parole: «ultima parte» aggiungere le seguenti: «, nonché siano ritenuti idonei all'incarico con giudizio non impugnabile del Consiglio superiore della magistratura».

2.111

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 17), sopprimere le parole: «11), 12), 13),».

2.112

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera h), numero 17), le parole: «14), 15) e 16)» sono soppresse.

2.113

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 18).

2.114

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), i numeri 1) e 2) sono soppressi.

2.115

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 1), le parole: «, previo concorso per titoli,» sono soppresse.

2.116

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 1), sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «più».

2.117

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 2), le parole: «, previo concorso per titoli» sono soppresse.

2.118

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 2), sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «più».

2.119

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), i numeri 3) e 4), sono soppressi.

2.120

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 3) le parole: «, previo concorso per titoli,» sono soppresse.

2.121

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 4) le parole: «, previo concorso per titoli,» sono soppresse.

2.122

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 5) e 6).

2.123

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 5), le parole: «, previo concorso per titoli,» sono soppresse.

2.124

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

2.125

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 6).

2.126

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere il primo periodo.

2.127

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), al numero 6), le parole da: «le funzioni indicate ai numeri» sino alla parole: «31 maggio 1946, n. 511» sono soppresse.

2.128

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 6), sopprimere le parole: «, abbiamo frequentato» fino alla fine del numero.

2.129

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 6), sono soppresse le parole da: «, abbiamo frequentato» fino alla fine a: «31 maggio 1946, n. 511;».

2.130

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera i), numero 6), le parole: «con favorevole giudizio finale» sono soppresse.

2.131

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera i), numero 6), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».

2.132

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 6) dopo le parole: «31 maggio 1946, n. 511» inserire le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con valutazioni non impugnabile del Consiglio superiore della magistratura».

2.133

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 6) primo periodo, sopprimere le parole: «, in possesso dei requisiti richiesti.».

2.134

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 6) secondo periodo, sopprimere le parole: «, in possesso dei requisiti richiesti.».

2.135

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera i), numero 6) dopo le parole: «lettera f), numero 4), ultima parte» inserire le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con valutazione non soggetta ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.137

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), numero 1), sopprimere le parole da: «quanto al numero» sino a: «numero 3), e».

2.138

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 2), sostituire le parole da: «ove possibile» fino alla fine del numero con le seguenti: «all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1)».

2.139

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 2), sopprimere le parole: «ove possibile».

2.140

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), numero 2), sopprimere le parole da: «quanto al numero» sino a: «numero 1), e».

2.141

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), i numeri 3.1) e 3.2) sono soppressi.

2.142

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.1).

2.143

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.1).

2.144

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), numero 3.1), dopo le parole: «prima parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.145

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 3.1), sostituire come segue: «per il 30 per cento i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte».

2.146

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

*Al comma 1, lettera 1), numeri 3.1) e 4.1), sopprimere le seguenti parole: «per il 30 per cento».**Conseguentemente, ai numeri 3.2) e 4.2), sostituire le parole: «per il 70 per cento i» con le seguenti: «i restanti», sopprimere le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)» e, ai numeri 3.5) e 4.5), sopprimere rispettivamente le parole: «3.3) e 3.4)» e «4.3) e 4.4)».*

2.147

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».

2.148

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sostituire la parola: «30», con la seguente: «15».

2.149

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sopprimere le parole: «e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte».

2.150

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

2.151

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), numero 3.1), la parola: «prioritariamente» è soppressa.

2.152

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 3.1), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

2.153

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.2).

2.154

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 3.2), sostituire le parole: «per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletati nello stesso anno».

2.155

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1) numero 3.2), sostituire la parola: «70» con la seguente: «85».

2.156

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1) numero 3.2), sopprimere le parole: «e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli, previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte».

2.157

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1) numero 3.2), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale» aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.158

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1) numero 3.2), sopprimere le parole: «per il 70 per cento».

2.159

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1) numero 3.2), dopo le parole: «seconda parte» aggiungere le seguenti: «nonchè siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.160

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 3.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma» fino al termine.

2.161

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 3.2), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

2.162

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.3).

2.163

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1) al numero 3.3), sostituire la parola: «possibile» con le seguenti: «ritenuti idonei» e le parole da: «valutati positivamente» sino alla fine con le seguenti: «che ne facciamo richiesta».

2.164

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.4).

2.165

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), al numero 3.4) sostituire la parola: «possibile» con le seguenti: «ritenuti idonei» e le parole da: «valutati positivamente» fino alla fine con le altre: «che ne facciamo richiesta».

2.166

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.5).

2.167

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.5).

2.168

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l) numero 3.5), sopprimere le parole da: «secondo l'ordine di graduatoria», fino alla fine.

2.169

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l) numero 3.5), sopprimere le parole da: «secondo l'ordine di graduatoria», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con propria deliberazione».

2.170

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l) numero 3.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli», con le seguenti: «tenuto conto degli».

2.171

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), numero 3.5) sopprimere le parole: «, scritti ed orali,».

2.172

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), sopprimere i seguenti numeri: «3.6)» e «4.6)».

Conseguentemente, al numero 3.8), sostituire le parole: «dei numeri 3.6) e» con le seguenti: del numero» e, al numero 4.8), sostituire le parole: «dei numeri 4.6) e» con le seguenti: «del numero».

2.173

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.6).
_____**2.174**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN,

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.6).
_____**2.175**

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.7).
_____**2.176**

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.7).
_____**2.177**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.7).
_____**2.178**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.8).

2.179

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.8).
_____**2.180**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 3.8).
_____**2.181**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4).
_____**2.182**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.1).
_____**2.183**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.1).
_____**2.184**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 4.1), sopprimere le parole da: «e che risultino positivamente valutati», fino alla fine.

2.185

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sostituire le parole da: «e che risultino positivamente valutati», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura medesimo».

2.186

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.187

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera i), numero 4.1), sostituire le parole: «per il 30 per cento i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che risultino positivamente valutati nel concorso per titolo ed esami, scritti ed orali, previsti dalla lettera f), numero 2) prima parte».

2.188

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

2.189

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), numero 4.1), dopo le parole: «prima parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.190

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 4.1), sopprimere le parole: «con favorevole esito finale».

2.191

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 4.2), sostituire le parole: «per il 70 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che risultino positivamente valutati nel concorso per titolo previsto dalla lettera f), numero 2) seconda parte».

2.192

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.2).

2.193

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 4.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

2.194

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 4.2), sopprimere le parole da: «e che risultino positivamente valutati» fino alla fine.

2.195

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 4.2, sopprimere le parole: «per il 70 per cento».

2.196

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 4.2, sostituire le parole: «per il 70 per cento» con le seguenti: «per l'85 per cento».

2.197

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 4.2, sostituire le parole da: «e che risultino positivamente valutati» fino alla fine del numero, con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura medesimo».

2.198

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), numero 4.2, dopo le parole: «seconda parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.199

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), numero 4.2, sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

2.200

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.3).

2.201

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.4).

2.202

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.5).

2.203

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.5).

2.205

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 4.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli», con le seguenti: «tenuto conto degli».

2.204

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 4.5), sopprimere le parole da: «secondo l'ordine di graduatoria», fino alla fine.

2.206

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 4.5), sostituire le parole da: «secondo l'ordine di graduatoria», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con propria deliberazione».

2.207

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), al numero 4.5), sopprimere le parole: «, scritti ed orali,».

2.208

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).

2.209

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).

2.210

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.6).

2.211

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 4.7).

2.212

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.7).
_____**2.213**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.7).
_____**2.214**

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.8).
_____**2.215**

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.8).
_____**2.216**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 4.8).
_____**2.217**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 5).

2.218

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 5).
_____**2.219**CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN,
LEGNINI*Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 6).*
_____**2.220**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 6).
_____**2.221**

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7).
_____**2.222**

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7).
_____**2.223**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7).

2.224

FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), sostituire i numeri 7), 7.1) e 7.2) con i seguenti:

«7) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell'ordine con le seguenti modalità:

7.1) ai magistrati che esercitino o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

7.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 7.3) e 7.4) e, al numero 7.5), sopprimere le parole: «7.3) e 7.4)»; sostituire i numeri 9), 9.1) e 9.2) con i seguenti:

«9) annualmente il Consiglio Superiore della Magistratura individui i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità da destinare, previa acquisizione del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, ai magistrati che, esercitando attualmente funzioni direttive o semidirettive, chiedono, a causa della scadenza temporale delle attuali funzioni, di essere riassegnati alle funzioni di legittimità già in precedenza esercitate; individui quindi i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, dei quali ritiene necessaria la copertura, e li assegni nell'ordine con le seguenti modalità:

9.1) ai magistrati che esercitano o abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3), e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2);

9.2) ai magistrati che abbiano svolto diciotto anni di servizio nella magistratura e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);».

Conseguentemente, sopprimere i numeri 9.3) e 9.4) e, al numero 9.5), sopprimere le seguenti parole: «9.3) e 9.4)».

2.225

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.1).

2.232

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che risultino postivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3)».

2.228

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sostituire la parola: «70», con la seguente: «85».

2.230

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sostituire le parole: «almeno tre anni», con le seguenti: «almeno cinque anni».

2.226

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

2.227

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.233

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» fino alla fine.

2.229

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), sopprimere le parole: «e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3)».

2.231

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni superiori».

2.234

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), dopo le parole: «lettera f), numero 3)», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.235

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.2).

2.240

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Sopprimere al comma 1, lettera 1), il numero 7.2).

2.242

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 7.2), sostituire le parole: «per il 30 per cento» con le seguenti: «per il 15 per cento».

2.241

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), il numero 7.2), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

2.243

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 7.2), sopprimere l'espressione: «abbiamo frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola Superiore della Magistratura».

2.237

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 7.2), sopprimere le parole da: «e risultino positivamente valutati» fino alla fine.

2.239

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sostituire le parole da: «e risultino positivamente valutati», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura medesimo».

2.236

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), numero 7.2), sopprimere le parole da: «di cui al comma 2» sino al termine.

2.238

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 7.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere la valutazione finale di idoneità al passaggio alle funzioni giudicanti».

2.244

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), numero 7.2) dopo le parole: «lettera f), numero 3)», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.245

ZANCA, CALVI

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 7.3).

2.246

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.4).

2.247

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.5).

2.248

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.5).

2.249

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 7.5).

2.252

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 7.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli» con le seguenti: «tenuto conto degli».

2.250

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 7.5), sopprimere le parole da: «secondo l'ordine di graduatoria», fino alla fine.

2.251

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 7.5), sostituire le parole da: «secondo l'ordine di graduatoria», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con propria deliberazione».

2.253

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), numero 7.5) le parole: «, scritte ed orali,» sono soppresse.

2.254

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 8).

2.255

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 8), sostituire le parole: «di prima fascia», con la seguente: «ordinari».

2.256

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9).

2.257

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9).

2.258

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.1).

2.261

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 9.1), sopprimere le parole: «per il 70 per cento».

2.264

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 9.1), sostituire le parole: «per il 70 per cento», con le seguenti: «per l'85 per cento».

2.263

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 9.1), sostituire le parole: «almeno tre anni», con le seguenti: «almeno cinque anni».

2.259

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 9.1), sopprimere le parole: «abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di requirenti presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2».

2.266

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

2.260

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».

2.262

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), sopprimere le parole: «e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3)».

2.265

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), dopo le parole: «lettera f), numero 3)» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.267

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.2).

2.268

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.2).

2.273

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 9.2), sostituire le parole: «per il 30 per cento», con le seguenti: «per il 15 per cento».

2.274

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 9.2), sostituire le parole: «almeno tre anni», con le seguenti: «almeno cinque anni».

2.269

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 9.2), sopprimere le parole: «abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2».

2.275

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), numero 9.2), sopprimere le parole: «con favorevole giudizio finale».

2.270

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), dopo le parole: «con favorevole giudizio finale», aggiungere le seguenti: «espresso dal Consiglio superiore della magistratura».

2.271

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sopprimere le parole da: «e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami» fino alla fine del numero.

2.272

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), sostituire le parole da: «e risultino positivamente valutati», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura medesimo».

2.276

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), dopo le parole: «seconda parte» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all'incarico con provvedimento non soggetto ad impugnativa del Consiglio superiore della magistratura».

2.277

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 9.3).

2.278

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.4).

2.279

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.5).

2.280

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.5).

2.281

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 9.5).

2.284

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 9.5), sostituire le parole: «acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli», con le seguenti: «tenuto conto degli».

2.282

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 9.5), sopprimere le parole da: «secondo l'ordine di graduatoria», fino alla fine.

2.283

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 9.5), sostituire le parole da: «secondo l'ordine di graduatoria», fino alla fine del numero, con le seguenti: «con propria deliberazione».

2.285

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), numero 9.5), sopprimere le parole: «, scritti ed orali.».

2.286

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 10.

2.288

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera 1), numero 10), dopo le parole: «direttive requisiti di legittimità» inserire le seguenti: «, che la presiede.».

2.287

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera 1), numero 10), sostituire le parole: «di prima fascia», con le seguenti: «ordinari».

2.289

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera 1), sopprimere il numero 11).

2.290

ZANCAN, CALVI

*Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le seguenti parole:
«degli esiti dei provvedimenti adottati».*

2.291

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera l), numero 11), sopprimere le seguenti parole:
«degli esiti dei provvedimenti adottati».*

2.292

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.293

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), il numero 1) è soppresso.

2.294

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).

2.302

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) i concorsi per incarichi direttivi e semidirettivi consistono nella valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;».

2.295

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numeri 1) e 2), dopo le parole: «dei Consigli giudiziari e», inserire le seguenti: «nei casi di competenza.».

2.300

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli.».

2.296

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli.».

2.297

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere le parole: «ed il parere motivato dei consigli giudiziari.».

2.298

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere l'ultimo periodo.

2.303

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera m), numero 1), sopprimere dall'espressione: «Il Ministro della giustizia sia legittimato» sino al termine del comma.

2.304

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numero 1), le parole da: «; il Ministro della giustizia» sino alla fine sono soppresse.

2.299

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Ministro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all'impugnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi».

2.301

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numero 1), le parole da: «ricorrere in sede di giustizia amministrativa» con le seguenti: «sollevare conflitto di attribuzioni» e sopprimere le parole: «o la proroga» con le altre: «o con il parere».

2.305

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

2.309

ZANCA, CALVI

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli».

2.308

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «dei titoli».

2.306

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole: «ed il parere motivato dei consigli giudiziari».

2.307

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

2.310

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: «; la valutazione è operata dal Consiglio superiore della magistratura».

2.311

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 3).

2.312

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «, acquisito il parere del Ministro della giustizia».

2.313

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4).

2.314

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4).

2.315

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numero 4), sopprimere le parole da: «ai fini» sino a: «grado elevato».

2.316

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).

2.317

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 5).

2.318

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole da: «nella sede» sino a: «bilancio dello Stato».

2.319

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole da: «nella sede» sino a: «bilancio dello Stato».

2.320

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di originaria provenienza» inserire le seguenti: «anche in soprannumero, da riasorbirsi per effetto di successive vacanze».

2.321

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di originaria provenienza» inserire le seguenti: «anche in soprannumero, da riasorbirsi per effetto di successive vacanze».

2.322

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

Conseguentemente, al numero 7), sopprimere le parole: «allo scadere del termine di cui al numero 6)» e il numero 8).

2.323

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

Conseguentemente, al numero 7), sopprimere le parole: «allo scadere del termine di cui al numero 6)» e il numero 8).

2.324

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).
_____**2.325**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).
_____**2.326**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).
_____**2.327**

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).
_____**2.328**

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).
_____**2.329**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 8).

2.330

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 8), sostituire le parole: «di prima fascia», con le seguenti: «ordinari».

2.331

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 9).

2.332

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numero 9), sostituire le parole: «direttive giudicanti di legittimità», con le seguenti: «direttive giudicanti»; al numero 10), sostituire le parole: «direttive requirenti di legittimità» con le seguenti: «direttive requirenti superiori» e le parole: «requirenti di legittimità» con le altre: «direttive requirenti».

2.334

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 10).

2.335

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 10).

2.337

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 1, lettera m), numero 10), dopo le parole: «direttive requirenti di legittimità» inserire le parole: «, che la presiede,».

2.336

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 10), sostituire le parole: «di prima fascia», con la seguente: «ordinari».

2.338

MANZIONE

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 11).

2.339

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), numero 11), sopprimere le parole da: «fermo restando il possesso», fino alla fine.

2.340

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.341

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera o), sopprimere le seguenti parole: «senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

2.342

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «se vacante, o in altra sede» con le altre: «anche in soprannumero».

2.343

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «salvo che il magistrato» sino a: «dieci anni» con le altre: «in una sede diversa vacante all'interno della medesima regione».

2.344

AYALA, LEGNINI, FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «appartenente ad un distretto sito in una regione diversa» sino a: «è stato eletto» con le seguenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado;».

2.345

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole da: «prevedere che non possano» sino alla fine della lettera.

2.346

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), sopprimere il numero 3).

2.347

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera s), sopprimere le parole da: «in coerenza» sino a: «delle attività».

2.348

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

2.349

ZANCAN, CALVI

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «di Roma, Milano, Napoli e Palermo».

2.350

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,».

2.351

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole da: «, nonché di pianificare il loro utilizzo» fino alla fine.

2.352

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 1), dopo le parole: «tra i cittadini e la giustizia», aggiungere le seguenti: «, con esclusione di ogni e qualsivoglia compito di direzione dell'attività degli organi di polizia giudiziaria, che resta esclusivamente affidato a personale appartenente all'ordine giudiziario».

2.353

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque l'obbligo per il direttore tecnico di coordinare la propria attività con quella di natura specificamente giurisdizionale demandata al magistrato capo dell'ufficio».

2.354

CALVI, FASSONE, AYALA, LEGNINI, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 2.1), sostituire la cifra: «11» con la seguente: «4», la cifra: «2» con l'altra: «1» e la cifra: «3» con la seguente: «1».

2.355

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che il tirocinio abbia una durata di diciotto mesi e sia articolato in sessioni di eguale durata presso la scuola superiore della magistratura e presso gli uffici giudiziari destinando gli ultimi tre mesi al tirocinio in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».

2.356

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «dei quali almeno» sino alla fine con le altre: «dei quali nove in uffici giudicanti monocratici e collegiali, tre in uffici requirenti e sei in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione».

2.357

ZANCAN, CALVI, MANZIONE

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari, tre mesi vengano destinati ad effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato, settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari, istituti bancari o altre sedi formative, secondo quanto previsto dal regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998».

2.358

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, ZANCAN, MANZIONE

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che, in esito al tirocinio, l'assegnazione delle funzioni sia preceduta da un giudizio positivo, espresso anche in relazione alla funzione richiesta, che, sulla base di valutazioni periodiche e collegiali formulate durante il tirocinio, tenga conto altresì delle qualità di equilibrio, maturità e responsabilità dimostrate dal soggetto;».

2.359

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.360

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

2.362

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «Presidente della Corte di cassazione» inserire le seguenti: «, che la presiede,» e conseguentemente,

alla medesima lettera, sopprimere il periodo: «prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggono il presidente;».

2.361

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «due magistrati ordinari», con le seguenti: «da quattro magistrati ordinari».

2.365

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «di gestione» ovunque esse ricorrano con le parole: «di coordinamento».

2.363

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 2, lettera m), le parole: «non superiore a cinque» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a quattro».

2.364

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 2, lettera m), le parole: «non superiore a cinque» sono sostituite con le seguenti: «non inferiore a quattro e non superiore a sette».

2.366

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo, comunque, che la maggioranza dei componenti di ciascun comitato sia costituita da magistrati ordinari e che, comunque, al suo interno

siano rappresentate tutte le componenti del comitato direttivo di cui alla lettera l)».

2.367

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: «possa» con la seguente: «debba».

2.368

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «organizzative e funzionali» inserire le seguenti: «, ovvero familiari».

2.369

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

2.370

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera p).

2.371

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

2.372

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, sopprimere la lettera t).

2.373

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: «e scientifica».

2.374

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 2, lettera t), sopprimere le parole: «dall'equilibrio».

2.376

ZANCAN, CALVI

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura», sopprimere le seguenti: «e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta e alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva».

2.375

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 2, lettera t), sostituire le parole: «con l'intervallo di un biennio» con le seguenti: «con l'intervallo di un triennio».

2.377

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, lettera r), secondo periodo, sostituire le parole: «acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del» con le seguenti: «comunicare al» e, aggiungere, in fine, le altre: «i nominativi dei magistrati in merito ai quali dovrà essere espresso il parere, affinché i predetti Consigli

dell'Ordine forniscano, ove lo ritengano, ogni utile informazione e valutazione al loro riguardo, fondata su fatti specifici;».

2.378

ZANCAN, CALVI

Al comma 3, lettera r), numero 2), dopo la parola: «acquire», aggiungere le seguenti: «dandone espressamente atto nel parere».

2.379

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la lettera u).

2.380

ZANCAN, CALVI

Al comma 3, sopprimere la lettera v).

2.381

ZANCAN, CALVI

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

2.382

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la lettera u).

2.383

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) prevedere che il procuratore della Repubblica sia coadiuvato nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o per la gestione dell'attività di un settore d'affari da uno o più procuratori aggiunti, nominati dal Consiglio superiore della magistratura in un numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti procuratori addetti all'ufficio».

2.384

ZANCAN, CALVI

Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'Ufficio dei quali dovrà dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di rilevante divergenza o di ripetute inosservanze dei criteri».

2.386

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta», inserire le seguenti: «al Consiglio superiore della magistratura e».

2.385

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «prevedere che», sino a: «Consiglio superiore della magistratura».

2.387

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «al Procuratore generale presso la Corte di cassazione» *con le seguenti:* «al Consiglio superiore della magistratura».

2.388

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali».

2.389

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 4, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e nella impostazione delle indagini».

2.390

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «impostazione delle indagini», *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto dei principi di obbligatorietà dell'azione penale, di indipendenza e autonomia di ogni singolo magistrato nell'esercizio del proprio ufficio».

2.391

CALVI, FASSONE, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.392

ZANCAN, CALVI

Al comma 4, lettera e), dopo la parola: «assenso», aggiungere le seguenti: «anche verbale».

2.393

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «ovvero, limitatamente» con la seguente: nonché» e la parola: «nelle» con le altre: «fatte salve le».

2.394

ZANCAN, CALVI

Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere che il procuratore della Repubblica segnali» fino al termine.

2.395

MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 4, lettera f), sopprimere la seguente parola: «obbligatoriamente».

2.396

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 6, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ogni altra violazione del dovere di imparzialità».

2.397

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 6, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza».

2.398

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 6, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza».

2.399

ZANCAN, CALVI

Al comma 6, lettera c), numero 4), dopo le parole: «i relativi provvedimenti», aggiungere le seguenti: «in presenza di tempo lavorativo a disposizione».

2.400

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 6, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ogni altra violazione del dovere di laboriosità».

2.401

ZANCAN, CALVI

Al comma 6, lettera c), numero 5), dopo le parole: «in corso di trattazione», sopprimere le seguenti: «e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato».

2.402

ZANCAN, CALVI

Al comma 6, lettera c), sostituire il numero 9) con il seguente: «9) l'adozione per errore inescusabile di provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi ovvero ad altri organi costituzionali».

2.403

FASSONE, MARITATI, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 10).

2.404

ZANCAN, CALVI

Al comma 6, lettera c), sostituire il numero 10) con il seguente: «10) l'emissione per errore inescusabile di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti dalla legge».

2.405

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 11).

2.406

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 6, lettera c), numero 11), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.407

FASSONE, CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, seguenti parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.408

CALVI, FASSONE, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 6, lettera d), numero 5), dopo le parole: «essere indagati», inserire le seguenti: «presso qualsiasi ufficio, ovvero».

2.409

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 6, lettera d), sopprimere il numero 8).

2.410

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 6, lettera d), sostituire il numero 8) con il seguente: «8) l'iscrizione o l'adesione a partiti o movimenti politici;».

2.411

ZANCAN, CALVI

Al comma 6, lettera d), sostituire il numero 8) con il seguente: «8) l'iscrizione a partiti politici».

2.412

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 6, lettera d), sopprimere le parole da: «ovvero il coinvolgimento» sino alla fine.

2.413

FASSONE, AYALA, LEGNINI, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 6, lettera d), numero 8), sostituire le parole da: «nelle attività» sino alla fine con le seguenti: «in attività che possano fondamentalmente condizionare l'esercizio indipendente e imparziale delle sue funzioni;».

2.414

ZANCAN, CALVI

Al comma 6, lettera h), numero 11), sopprimere le parole da: «qualora per l'entità» fino al termine.

2.415

ZANCAN, CALVI

Al comma 6, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ovvero l'accettazione» fino al termine.

2.416

FASSONE, AYALA, LEGNINI, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 6, lettera n), sostituire le parole: «solo per una causa incolpevole» con le seguenti: «per una causa incolpevole ovvero per una condotta sanzionata in sede disciplinare con l'ammonimento».

2.417

CALVI, FASSONE, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 6, lettera n), secondo periodo, sostituire la parola: «solo» con l'altra: «anche».

2.418

ZANCAN, CALVI

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

2.420

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 7, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «due anni» con le altre: «sei mesi».

2.419

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «due anni» con le altre: «sei mesi» e le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».

2.421

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «due anni» con le altre: «sei mesi» e le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».

2.422

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «il Procuratore generale» sino a: «l'azione disciplinare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione debba promuovere l'azione disciplinare:

- 1) nei casi previsti dal comma 6, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
- 2) nei casi previsti dal comma 6, lettera d), numeri 3) e 7);
- 3) nei casi previsti dal comma 6, lettera e), numero 1);

4) nei casi previsti dall'articolo 9 della legge 21 aprile 1988, n. 117, per quanto non stabilito nei numeri precedenti;».

2.423

FASSONE, AYALA, LEGNINI, CALVI, BRUTTI Massimo

Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione» fino a: «azione disciplinare» con le seguenti: «il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione fermo quanto previsto dal numero 1), quando a lui pervenga notizia di un fatto avente carattere di illecito disciplinare, eserciti l'azione disciplinare, ovvero, qualora non ne ravvisi gli estremi, adotti motivato provvedimento, in entrambi i casi».

2.424

CALVI, ZANCAN

Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare» con le altre: «abbia la facoltà di esercitare l'azione disciplinare».

2.425

ZANCAN, CALVI

Al comma 7, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «abbia l'obbligo» con le seguenti: «possa esercitare».

2.426

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 7, lettera d), numero 3), ultimo periodo, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a dodici mesi» con le seguenti: «sino a quando permanga il pericolo di grave pregiudizio alle indagini».

2.427

ZANCAN, CALVI

Al comma 7, lettera d), numero 3), sopprimere le parole da: «e sospenda il procedimento» sino al termine.

2.428

MARITATI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 7, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) qualora il Ministro della giustizia abbia promosso l'azione disciplinare, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di produrre una memoria entro dieci giorni. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti».

2.429

ZANCAN, CALVI

Al comma 7, lettera e), sopprimere il numero 10).

2.430

ZANCAN, CALVI

Al comma 7, lettera f), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e del delegato del Ministro della giustizia».

2.431

ZANCAN, CALVI

Al comma 7, lettera f), numero 4), sopprimere le seguenti parole: «del delegato del Ministro della giustizia».

2.432

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Sopprimere il comma 9, lettere b), d), e) ed f).

2.433

CALVI

Al comma 9, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «nei cinque anni successivi».

2.434

MARITATI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 9, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «secondo l'ordine di graduatoria», inserire le seguenti: «, manifestato per più di due volte,».

2.435

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 9, lettera g), dopo le parole: «per un periodo massimo di quattro anni», inserire le seguenti: «prorogabili di ulteriori due anni, se le stavano esercitando da meno di due anni, acquisito in tal caso il parere del Ministro della giustizia e previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura,».

2.436

ZANCAN, CALCI

Al comma 9, lettera m), sopprimere il numero 4).

2.437

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Al comma 9, lettera m), sopprimere il numero 4).

2.438

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Sopprimere il comma 11.

2.439

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, LEGNINI, ZANCAN

Sopprimere il comma 12.

2.440

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Sopprimere il comma 14.

2.452

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

*Al comma 14, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:
«entro due anni».*

2.441

IL GOVERNO

Al comma 14, la lettera c) è soppressa.

2.442

ZANCAN, CALVI

Al comma 14, sopprimere la lettera c).

2.443

AYALA, LEGNINI, CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 14, sopprimere la lettera c).

2.444

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 14, sopprimere la lettera c).

2.445

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 14, sopprimere la lettera c).

2.447

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 14, lettera c), sostituire la lettera con la seguente:

«c) al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici giudiziari e consentire un'efficiente allocazione delle risorse sulla base dei carichi di lavoro rilevati, prevedere l'istituzione di un'anagrafe informatica nazionale dei procedimenti giudiziari, istituita presso il Ministero della giustizia che la gestisce nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, adottando gli opportuni *standards* di sicurezza nella conservazione dei dati. Tale anagrafe consente il monitoraggio costante dell'andamento di ciascun procedimento dall'avvio fino alla conclusione e prevede:

a) l'iscrizione di ogni procedimento giudiziario in materia civile e penale;

b) l'indicazione dei singoli procedimenti esclusivamente attraverso il numero di ruolo, con esclusione di ogni indicazione nominativa delle parti;

c) la registrazione di ogni passaggio procedimentale, con evidenziazione della durata complessiva del procedimento, dei tempi compresi tra un atto ed il successivo, dell'esito del procedimento, nonché dell'eventuale riforma od annullamento delle pronunce in sede di impugnazione;

e) trasmissione mensile ai capi degli uffici giudiziari dell'elenco dei procedimenti di competenza dei rispettivi uffici per i quali presso l'anagrafe non si registrano un avanzamento in un arco temporale di sei mesi».

2.448

ZANCAN, CALVI

Al comma 14, sostituire la lettera c) come segue:

«c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di apposito ufficio nel quale i cittadini possono rappresentare, in via riservata anche se non anonima, ogni suggerimento critico volto ad ottenere una più efficiente amministrazione della giustizia. Tale ufficio sarà diretto da un magistrato al quale potranno rivolgersi tutti i cittadini che intendano riferire osservazioni sull'amministrazione della giustizia nel distretto di competenza».

2.446

ZANCAN, CALVI

Al comma 14, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) istituire presso ogni direzione generale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria l'ufficio del monitoraggio dell'esito dei procedimenti in ogni fase e grado».

2.449

ZANCAN, CALVI

Al comma 14, lettera c), sostituire la lettera c) come segue: «istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria dell'ufficio per il monitoraggio dei tempi di durata dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio».

2.453

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 14, lettera c), dopo le parole: «dell'ufficio» inserire le parole: «statistico».

2.450

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI MANZIONE

Al comma 14, lettera c), sopprimere le parole da: «al fine di verificare» fino alla fine del numero.

2.454

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 14, lettera c), le parole da: «, al fine di verificare» sino alla fine della lettera sono soppresse.

2.455

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Al comma 14, lettera c), sopprimere le parole: «o distorsioni».

2.451

ZANCAN, CALVI

Al comma 14, lettera d), n. 7: «sopprimere l'espressione dei passaggi di profili professionali».

2.456

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, LEGNINI

Sopprimere il comma 31.

2.457

ZANCAN, CALVI

Al comma 31, lettera a): «sopprimere l'intera lettera a).

2.458

CALVI, FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Al comma 31, sopprimere la lettera a).

2.463

ZANCAN, CALVI

Al comma 31, sopprimere la lettera a).

2.459

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 31, sopprimere la lettera a).

2.462

ZANCAN, CALVI

Al comma 31, lettera a):

«a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente: "Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario si riuniscano in forma pubblica le assemblee generali della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello.

Il Procuratore Generale rivolge una relazione sull'amministrazione della Giustizia nel proprio ambito di competenza nel decorso anno.

Alla discussione possono in ogni caso intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali e i rappresentanti dell'avvocatura"».

2.460

ZANCA, CALVI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso».

2.461

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 31, lettera a) le parole: «sulle linee di politici giudiziaria» sono sostituite dalle parole: «sugli interventi da adottare a sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia».

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

629^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI informa che il Ministero dell'economia ha recentemente predisposto una circolare (precisamente, la n. 5 dell'11 febbraio 2005), relativa all'applicazione della regola del limite del 2 per cento all'incremento della spesa delle pubbliche amministrazioni, prevista dalla legge finanziaria. Trattandosi di questione di grande rilevanza, propone, sulla base dei contatti preliminari intercorsi con la omologa Commissione della Camera dei deputati, di svolgere un'audizione congiunta del Ministro dell'economia e del Ragioniere generale dello Stato da parte delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento.

Avendo la Commissione convenuto con la suddetta proposta di audizione congiunta, il PRESIDENTE preannuncia che definirà, previa autorizzazione del Presidente del Senato, le opportune intese con la Commissione bilancio della Camera dei deputati per lo svolgimento della citata audizione.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) richiama una questione emersa recentemente in applicazione dell'articolo 1, comma 559, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). La suddetta norma prevede che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare avvenga al coniuge dell'avente diritto e non più, come per il passato, con lo stipendio mensile. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, deve disporre le modalità di attuazione con un proprio decreto, che però ancora

non risulta emanato, con la conseguenza che gli assegni familiari non sono stati corrisposti né direttamente né con lo stipendio mensile. Fa inoltre presente che l'INPS, il quale dovrebbe provvedere all'erogazione degli assegni familiari, non dispone né dell'elenco degli aventi diritto, né dei relativi indirizzi per il recapito, né dell'eventuale conto bancario o postale. Infine la norma di cui al citato articolo 1, comma 559, non indica le risorse finanziarie da attribuire all'INPS per predisporre le misure tecnico-amministrative necessarie per la concreta attuazione della norma stessa. Il risultato finale di questa paradossale vicenda è stato che milioni di famiglie dal 1° gennaio 2005 non hanno potuto riscuotere gli assegni familiari cui pure avevano diritto, con gravissimi disagi soprattutto per i nuclei familiari più numerosi, per i quali gli assegni rappresentano una importante fonte di entrata.

Ritiene quindi opportuno che sia posto subito rimedio a tale situazione, limitando la riscossione diretta degli assegni familiari da parte del coniuge dell'avente diritto solo su richiesta di questi, mentre negli altri casi si continuerebbe a versare gli assegni direttamente in busta paga, onde evitare eccessivi adempimenti burocratici alle famiglie e ai datori di lavoro. Inoltre, sottolinea la necessità che il Governo predisponga le necessarie risorse finanziarie aggiuntive per far fronte agli oneri organizzativi ed amministrativi derivanti dall'attuazione della nuova procedura di erogazione diretta.

Nel sottolineare l'urgenza di provvedere, chiede che la Commissione possa intervenire al riguardo, sia per acquisire ulteriori informazioni, sia per sollecitare al Governo i necessari rimedi correttivi.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) segnala a sua volta un'altra norma della legge finanziaria 2005, la cui attuazione starebbe creando effetti negativi, del tutto inattesi, per una serie di categorie sociali. Si tratta dell'articolo 1, comma 342, che prevede, in sostanza, che il fisco non proceda ad accertamenti sui redditi da fabbricati derivanti da locazione, ove questi siano dichiarati in misura non inferiore ad un certo importo, calcolato con riferimento al 10 per cento del valore dell'immobile. Tale disposizione, che aveva evidentemente finalità antielusive, starebbe tuttavia determinando un effetto inatteso, come risulterebbe da numerose segnalazioni: in molte zone del Paese (ad eccezione di alcune aree di particolare pregio), l'importo di riferimento risulta assai superiore al valore di mercato del canone di affitto. Molti proprietari di immobili, di conseguenza, stanno richiedendo enormi aumenti del canone, all'unico scopo di evitare l'accertamento fiscale.

Sottolinea che, ove tali segnalazioni fossero confermate, si determinerebbero pesanti effetti negativi sul mercato immobiliare e gravi disagi sociali ed economici, certamente non previsti nell'originario intento del legislatore e quindi tali da richiedere una correzione della suddetta norma dell'articolo 1, comma 342, della legge finanziaria 2005. Ravvisa dunque l'opportunità che la Commissione svolga approfondimenti su questa vi-

ceda, eventualmente attraverso audizioni di rappresentanti dei Ministeri competenti, anche al fine di adottare eventuali iniziative correttive.

Il presidente AZZOLLINI concorda sulla rilevanza delle questioni poste negli interventi dei senatori Pizzinato e Morando, invitando gli stessi a comunicare alla Commissione gli eventuali dati in loro possesso, che si impegna a rappresentare al Governo, anche in vista delle possibili procedure informative da attivare al riguardo per i profili di competenza.

IN SEDE CONSULTIVA

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle osservazioni del relatore sui profili finanziari del testo, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sull'articolo 7, nonché una nota di chiarimenti su alcune delle altre disposizioni segnalate. Con particolare riguardo all'articolo 1 precisa che gli oneri relativi agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente ad euro 29.248.636 ed euro 44.366.700, non subiscono variazioni rispetto a quelli riportati nella norma, in quanto sono stati correttamente quantificati. Viceversa, l'onere relativo all'anno 2007 è stato rettificato, per mero errore materiale, da euro 40.828.223 in euro 45.436.965. Gli oneri relativi all'anno 2008 e quelli a decorrere dall'anno 2009, quantificati rispettivamente in euro 28.333.439 ed in euro 18.783.436, dipendono esclusivamente dalla spesa necessaria per la corresponsione della classe stipendiale dell'8 per cento anche al secondo e terzo gruppo di ricercatori interessati (i gruppi complessivamente destinatari del provvedimento sono tre, rispettivamente di 4.400, 1.168 e 2.056 unità). Infine, fa presente che tale spesa ha carattere permanente e che la copertura di tali ulteriori oneri è assicurata dalla riduzione del fondo ordinario di finanziamento delle Università, come confermato anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale fondo risulta comprimibile e graduabile.

In merito all'articolo 3, comma 3, circa l'esclusione del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004 dal novero dei fondi rotativi, precisa poi che è stata semplicemente esplicitata la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Infatti, il citato articolo 72 non sarebbe stato in ogni caso applicato, in quanto i finanziamenti erogati a valere sul fondo prima indicato attengono, in misura preponderante, a finanzia-

menti agevolati assistiti da garanzia statale, nonché al contributo in conto interessi, esclusi dalla citata normativa. Precisa che, con il predetto fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, si erogano in maniera residuale anche i contributi in conto capitale alle sale cinematografiche e alla distribuzione di film ad interesse nazionale. Ma i contributi alla distribuzione attengono in realtà a premi destinati a chi ha distribuito film di interesse culturale nazionale. Pertanto, poiché si tratta di un premio correlato alla distribuzione di un'opera cinematografica ad alto livello culturale, non al ciclo produttivo dell'impresa, ne deriva la non applicabilità della norma. Per quanto attiene, poi, ai contributi alle sale cinematografiche, evidenzia che il relativo ammontare corrisponde ad un importo esiguo rispetto al totale delle risorse del fondo. Inoltre, alcune delle sale che beneficiano di tali contributi sono quelle *d'essai* e quelle relative a comunità ecclesiali di natura prevalentemente non imprenditoriale.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sollecita ulteriori chiarimenti sull'articolo 2 nonché sull'articolo 3, comma 3, con particolare riferimento all'esigenza di verificare se la normativa vigente già preveda che l'erogazione dei contributi per il settore dello spettacolo, ivi richiamati, come asserito nella nota tecnica testé illustrata, siano esclusi dagli interventi ricompresi nei fondi rotativi di cui alla legge finanziaria 2003.

Il presidente AZZOLLINI rileva la necessità di fornire delucidazioni anche sulle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge in esame, sollecitando il Governo a presentare tale risposta in tempi brevi.

Propone, pertanto, al fine di consentire la valutazione della documentazione presentata dal Governo, nonché l'acquisizione delle ulteriori risposte, di rinviare il seguito dell'esame del testo, nonché l'esame degli emendamenti relativi al citato disegno di legge n. 3276.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15 e 15,15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

260^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2768) GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il sottosegretario CONTENTO informa la Commissione che la predisposizione dei dati richiesti in ordine alla platea dei titolari di assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare e degli aventi diritto alla pensione di guerra è in via di completamento. Fa inoltre presente che l'esatta individuazione dei soggetti interessati dai disegni di legge costituisce la premessa per procedere alla verifica della copertura finanziaria dei provvedimenti stessi. A tale ultimo proposito, osserva che i testi dei disegni di legge individuano una quantificazione degli oneri riferita alla legislazione vigente al momento della presentazione dei medesimi e che pertanto occorrerà introdurre una differente norma di copertura, coerentemente con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2005.

Il presidente PEDRIZZI condivide l'esigenza di garantire la corrispondenza tra ammontare delle provvidenze introdotte dai disegni di legge in esame ed entità della copertura finanziaria già apprestata.

Il PRESIDENTE propone poi di conferire mandato al relatore Balboni a redigere un testo unificato dei disegni di legge in esame, anche in considerazione del sostanziale consenso sulle misure contenute negli stessi.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2468) Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto, approvato dalla Camera dei deputati

(2875) TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(2885) CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il relatore SALERNO (AN) ribadisce l'esigenza, già rappresentata al sottosegretario Molgora nel corso della seduta di ieri, di conoscere gli intendimenti del Governo circa l'individuazione di idonei strumenti di copertura finanziaria dei disegni di legge, in via pregiudiziale rispetto al seguito dell'esame degli stessi da parte della Commissione, sollecitando pertanto la Presidenza a farsi tramite di tale richiesta.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) si associa alla richiesta formulata dal senatore Salerno, segnalando inoltre la necessità che il Governo chiarisca alcuni dubbi interpretativi sui dati contenuti nella relazione tecnica rispetto alle cifre contenute nel disegno di legge n. 2468, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il RELATORE propone di adottare il disegno di legge n. 2468 come testo base per il seguito dell'esame.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

361^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (FI) – si era svolta l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1, nonché di quelli ad esso aggiuntivi.

Si passa indi all'illustrazione dei rimanenti emendamenti presentati al decreto-legge (pubblicati in allegato al presente resoconto).

In sede di articolo 2, il presidente relatore ASCIUTTI (FI), dopo aver dato conto dell'emendamento 2.1, di mera tecnica legislativa, illustra l'emendamento 2.11, il quale è volto a prorogare le convenzioni che il Ministero dell'istruzione ha sottoscritto per lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici relativi alle attività di istruttoria e gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale. Si tratta, prosegue, di una iniziativa importante, al fine di consentire lo sviluppo dei finanziamenti per la ricerca industriale da parte dei soggetti bancari che hanno sino ad oggi dato prova di possedere capacità nella gestione degli strumenti agevolativi.

Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, l'emendamento stabilisce inoltre che tale proroga è condizionata ad una riduzione, pari ad almeno il 20 per cento, del corrispettivo spettante ai richiamati soggetti erogatori dei servizi.

Quanto all'emendamento 2.3, esso è finalizzato a modificare il decreto legislativo n. 381 del 1999, che ha istituito l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Fra i principali obiettivi dell'emendamento, il Presidente relatore segnala la riconduzione a sistema unico e coordinato delle reti di monitoraggio sismico e vulcanico, nonché delle attività di ricerca nel settore.

L'emendamento 2.12 stabilisce, a sua volta, che i compensi per l'attività di valutazione svolta dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) siano riassegnati ad apposito capitolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sì da poter essere impiegati per il funzionamento del medesimo comitato.

Relativamente all'emendamento 2.0.1, esso intende consentire l'ingresso nelle strutture di ricerca di giovani ricercatori. Si tratta di una iniziativa che giudica senz'altro opportuna, tanto più in considerazione degli effetti negativi del prolungato blocco delle assunzioni, che ha contribuito ad elevare l'età media dei ricercatori ed impedito il necessario *turn over*.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono indicati per illustrati.

In sede di articolo 3, il senatore BEVILACQUA (AN) illustra l'emendamento 3.1, il quale mira ad attribuire una quota delle risorse spettanti alla società ARCUS per consentire la prosecuzione, anche per gli anni 2005-2006, degli interventi disposti sulla base dell'articolo 13 della legge n. 264 del 2002.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra anzitutto l'emendamento 3.3, diretto ad includere i settori delle attività culturali e dello spettacolo fra gli ambiti per i quali il comma 2 dell'articolo 3 destina l'ulteriore quota di risorse, pari al 2 per cento, a valere sugli stanziamenti della cosiddetta legge obiettivo. Tale misura, egli rileva, si pone del resto in linea con le finalità previste per l'ARCUS dall'articolo 10 della legge n. 352 del 1957, così come modificato dalla legge n. 291 del 2003 (recante disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e la costituzione della ARCUS Spa).

Quanto all'emendamento 3.4, esso è volto a modificare l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2004, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, al fine – fra l'altro – di armonizzare tale disposizione con quanto stabilito nel regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (all'articolo 15, comma 3).

Relativamente agli emendamenti 3.8 e 3.9, essi dispongono interventi di tecnica legislativa.

L'emendamento 3.11, prosegue il Presidente, è il primo di alcune proposte emendative a sua firma che intende individuare talune misure, sulla base di quanto è emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo avviata dalla Commissione, al fine di superare la grave crisi in cui versa tale settore. In particolare, l'emendamento in esame è finalizzato ad evitare l'applicazione della ritenuta d'acconto sui contributi erogati alle attività teatrali.

Sempre al fine di individuare risorse aggiuntive al settore dello spettacolo, l'emendamento 3.12 dispone l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata, pari al 10 per cento, sui contratti di scrittura connessi con opere teatrali, musicali e di arte varia.

Riguardo all'emendamento 3.13, esso è teso ad agevolare le operazioni di carattere promozionale poste in essere dai soggetti operanti nel settore dello spettacolo.

Anche l'emendamento 3.10 mira ad individuare un trattamento agevolato al settore dello spettacolo, assicurando a quest'ultimo il regime attualmente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 2002 per le attività sportivo-dilettantistiche al fine di evitare l'applicabilità del misuratore fiscale.

L'emendamento 3.15 è, a sua volta, diretto a stabilire che il servizio di vigilanza nei locali destinati a spettacoli pubblici torni ad essere svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza oneri per il settore dello spettacolo.

Sempre nell'ottica di agevolare il settore dello spettacolo, l'emendamento 3.16 mira infine a stabilire l'integrale deducibilità dal reddito di impresa o di lavoro autonomo delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasferte sostenute da artisti ed altri operatori dello spettacolo.

Il Presidente relatore dà poi conto dell'emendamento 3.14, che modifica la disciplina sanzionatoria per fenomeni di violazione del diritto d'autore, così come riformulata dal decreto-legge n. 72 del 2004 (cosiddetto «decreto Urbani»).

Passando ad illustrare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, egli si sofferma anzitutto sul 3.0.2 che introduce disposizioni, in gran parte ordinamentali, dirette a dare operatività ed efficacia ad alcuni provvedimenti recentemente approvati nei settori dei beni culturali, dello spettacolo e dello sport. In particolare, l'emendamento in esame ripropone talune norme contemplate nel disegno di legge n. 2980, recante interventi in materia di beni e attività culturali e di sport, del quale – egli ricorda – la Commissione ha da tempo avviato l'esame in sede deliberante, senza poterlo tuttavia concludere in mancanza del parere della Commissione bilancio.

Relativamente all'emendamento 3.0.5, esso individua interventi finalizzati ad affrontare la difficile situazione nella quale si trovano ad operare le Fondazioni lirico-sinfoniche, definiti anche sulla scorta di quanto emerso nel corso della richiamata indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo.

Fra le principali finalità, l'emendamento intende favorire un maggiore coordinamento tra i teatri d'opera (che – a suo avviso – consentirebbe di realizzare efficaci economie di scala, soprattutto in materia di allestimenti), nonché una riduzione dell'onere relativo al costo del personale che costituisce la principale voce di uscita dei bilanci degli enti.

Quanto all'emendamento 3.0.1, esso è volto ad inserire nel decreto-legge norme in materia di promozione della qualità architettonica, che ripropongono in gran parte i contenuti del disegno di legge n. 2867, assegnato in sede referente alla Commissione Istruzione. Nonostante l'esame di tale iniziativa legislativa sia in fase avanzata, l'eventuale approvazione dell'emendamento consentirebbe una più rapida entrata in vigore delle richiamate norme.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 sono indicati per illustrati.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire per illustrare proposte emendative riferite all'articolo 4, si passa direttamente all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il sottosegretario VENTUCCI illustra il complesso degli emendamenti presentati dal Governo, soffermandosi anzitutto sull'emendamento 5.10 che integra la disciplina, relativa all'assegnazione del personale in disponibilità, contenuta negli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di agevolare la ricollocazione del personale in mobilità.

Quanto all'emendamento 5.21, esso è volto a ricomprendere esplicitamente il Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni (CNIPA) nell'ambito di applicazione delle norme generali sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Di conseguenza, il rapporto di lavoro del personale del CNIPA viene ad essere regolato sulla base di contratti di lavoro, collettivi o individuali, di diritto privato.

Relativamente all'emendamento 5.0.4, esso è finalizzato a consentire la costituzione e il funzionamento del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del richiamato decreto legislativo n. 135 del 2001 nelle more della procedura di elezione del dirigente di prima fascia.

L'emendamento 5.0.21, prosegue il Sottosegretario, interviene sulla composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive prevista dalla legge n. 376 del 2000, nonché sul rinnovo delle relative cariche.

L'emendamento 5.0.22 modifica la legge n. 137 del 2002, la quale – egli ricorda – aveva disposto (all'articolo 11) la soppressione del «Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure», prevedendo, in suo luogo, l'istituzione dell'«Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure», con compiti di supporto nei confronti del Ministro della funzione pubblica nell'attività di semplificazione.

Soffermandosi infine sull'emendamento 5.0.23, il Sottosegretario rileva che esso modifica la disciplina per le procedure concorsuali di reclutamento della dirigenza della Presidenza del Consiglio, che vengono così differenziate rispetto a quelle previste per il resto della dirigenza del pubblico impiego, in ragione della specificità del ruolo e dei compiti ad essi attribuiti.

Il senatore BEVILACQUA (AN), dopo aver illustrato l'emendamento 5.11 si sofferma sull'emendamento 5.0.7, che tende a porre termine all'annosa questione del trattamento pensionistico degli *ex* dipendenti della Agensud, con una soluzione che si pone fra l'altro in linea con l'orientamento espresso dalla Cassazione.

Il senatore TAROLLI (UDC) illustra l'emendamento 5.13, diretto a stabilire che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio, che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, può essere destinato a pubbliche amministrazioni secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro della funzione pubblica. Si tratta, a suo avviso, di una norma importante anche al fine di risolvere il contenzioso in atto.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) illustra l'emendamento 5.1, identico all'emendamento 5.21 del Governo, richiamandosi alle considerazioni svolte dal sottosegretario Ventucci.

Quanto all'emendamento 5.2, esso è diretto a modificare la disciplina relativa alla mobilità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, recata all'articolo 5, al fine di demandare ai protocolli d'intesa tra le parti la determinazione del soggetto in capo al quale deve gravare l'onere per la corresponsione del trattamento economico conseguente alla mobilità.

L'emendamento 5.3 mira, a sua volta, a favorire l'avvio della riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché a risolvere talune questioni interpretative emerse nella applicazione della normativa sul pubblico impiego.

Relativamente all'emendamento 5.7, esso è diretto a chiarire che la mobilità volontaria comporta la cessione del contratto di lavoro e che, dal momento in cui si perfeziona detta cessione, al lavoratore spettano soltanto i trattamenti economici e normativi stabiliti nei contratti collettivi che si applicano all'amministrazione di destinazione.

L'emendamento 5.8 è teso inoltre a sottrarre alla discrezionalità della Funzione pubblica la decisione in merito all'estensione del giudicato di provvedimenti giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenuti esecutivi.

Quanto all'emendamento 5.9, esso è finalizzato a dare attuazione all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, relativo al riassetto del CONI e all'istituzione della Società CONI S.p.A.. Nello specifico, l'emendamento in esame stabilisce che le procedure di mobilità dei dipendenti che transitano alla CONI S.p.A. siano consentite sino al 31 dicembre 2005.

Soffermandosi altresì sull'emendamento 5.22, il Presidente relatore rileva che esso è diretto a modificare l'articolo 42, comma 5, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001), al fine di consentire l'estensione del periodo di congedo fruibile da parte dei genitori di più figli disabili che necessitano di assistenza continuativa.

Illustra infine l'emendamento 5.0.1, che modifica la disciplina relativa allo *status* dei dipendenti regionali.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 5 sono quindi dati per illustrati.

In sede di articolo 6, il sottosegretario VENTUCCI illustra anzitutto l'emendamento 6.0.1, diretto ad autorizzare il Ministero dell'economia ad erogare, in favore di Ferrovie dello Stato S.p.a, le risorse stanziare a valere sui capitoli di spesa per l'esercizio 2003, dalla legge n. 290 del 2002, a fronte di servizi resi per lo stesso anno da Trenitalia S.p.a.

Relativamente all'emendamento 6.0.2, esso autorizza a sua volta il Ministero dell'economia ad erogare, in favore di ANAS S.p.a, un importo pari a 450 milioni di euro a fronte di servizi resi, nel corso dell'esercizio 2004. In proposito, il Sottosegretario ricorda infatti che la mancata formalizzazione del Contratto di Programma 2003-2005 non ha sinora consentito ad ANAS di incassare la somma stanziata dalla legge n. 351 del 2003.

Passando a considerare l'emendamento 6.0.13, egli rileva che esso assegna all'Autorità Portuale di Genova contributi da finanziare con limiti d'impegno quindicennali a decorrere dal 2004. Al riguardo, osserva che si tratta di una misura di ristoro nei confronti dell'articolo 53 della legge n. 448 del 2001, che ha disposto la sdemanializzazione ed il trasferimento alla regione Liguria di aree portuali oggi nella disponibilità della medesima Autorità, con conseguente depauperamento del patrimonio di quest'ultima.

L'emendamento 6.0.14 mira ad incrementare l'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili e a destinare il relativo gettito al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra, a sua volta, l'emendamento 6.20, che interviene sui compiti del Commissario straordinario, nell'ottica di assicurare una sua più efficace e tempestiva azione.

Quanto all'emendamento 6.5, esso dispone infine un intervento di tecnica legislativa.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 6 sono quindi dati per illustrati.

In sede di articolo 7, il senatore PASQUINI (*DS-U*), dopo aver ritirato, anche a nome degli altri presentatori, l'emendamento 7.4, illustra gli emendamenti 7.5 e 7.6, volti a stabilire che i regolamenti del Ministro del-

l'economia, richiamati al comma 1, abbiano natura regolamentare, al fine di ripristinare il vaglio del Consiglio di Stato su tali provvedimenti amministrativi.

Soffermandosi indi sugli emendamenti 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15 sottolinea che essi intendono porre rimedio a talune incongruenze presenti nel decreto-legge, che – da un lato – non tiene conto della difficile situazione dell'economia italiana, che si caratterizza per una crescita del PIL inferiore alle previsioni, per la riduzione della produzione industriale, e – dall'altro – si pone in contrasto con la stessa volontà del Governo di presentare un provvedimento diretto a rilanciare la competitività.

In particolare, dette proposte emendative intendono far venir meno l'incremento di taluni tributi, stabiliti con il decreto-legge, quali, fra l'altro, quello su brevetti e invenzioni industriali, l'imposta di registro sui marchi di impresa, l'imposta sugli estratti conto, l'imposta sugli atti giuridici relativi ai ricorsi, alle opposizioni e agli atti difensivi relativi a procedimenti giurisdizionali, nonché le imposte sulla consultazione degli atti catastali.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), dopo aver dato conto degli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.17 di tecnica legislativa, si sofferma sull'emendamento 7.18, diretto ad assicurare il recupero in favore del sistema comunale del gettito relativo ai tributi ICI versati e riscossi dai concessionari che non è stato possibile assegnare ai comuni destinatari.

Quanto all'emendamento 7.19, esso interviene in materia di disciplina di versamenti e dichiarazioni, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Il Presidente relatore illustra conclusivamente l'emendamento 7.20, il quale interviene nel settore della gestione dei servizi di supporto alle attività comunali in materia di ICI e fiscalità locale.

Il sottosegretario VENTUCCI illustra il complesso degli emendamenti aggiuntivi presentati dal Governo all'articolo 7, soffermandosi anzitutto sul 7.0.15, in materia di reddito minimo di inserimento. Nello specifico, esso proroga sino al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale i comuni sono tenuti ad utilizzare parte dei finanziamenti ricevuti per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento. Scaduto tale termine le somme non utilizzate potranno essere recuperate per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'emendamento 7.0.16 proroga al 31 dicembre 2005 il termine di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga.

L'emendamento 7.0.17 è diretto a razionalizzare il contesto normativo di riferimento per l'attività di Italia lavoro S.p.a, al fine di consentire alla medesima società di operare con certezza di diritto alla luce della normativa e della giurisprudenza, nazionale e comunitaria, nelle materie di politica sociale e del lavoro.

Quanto all'emendamento 7.0.18, esso reca una norma di interpretazione autentica, che il Sottosegretario giudica necessaria per porre tempe-

stivamente rimedio ad elementi di criticità emersi con riguardo all'applicazione, in favore dei lavoratori che godono di ammortizzatori sociali, delle disposizioni di deroga ai nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità previsti dalla legge di riforma pensionistica.

L'emendamento 7.0.19 interviene poi a modificare l'attuale composizione del Collegio dei sindaci dell'ENPALS che, a suo avviso, non ne garantisce la piena funzionalità. Si ritiene opportuno, prosegue il Sottosegretario, in vista del suo rinnovo, modificarne la composizione, estendendo la disciplina già prevista per l'IPSEMA dal decreto legislativo n. 479 del 1994 in merito alla composizione del Collegio sindacale.

Con riferimento all'emendamento 7.0.20, egli sottolinea che esso modifica il procedimento per la revisione delle liste elettorali, disciplinato dal testo unico sull'elettorato attivo.

L'emendamento 7.0.21 mira a consentire ai comuni di rideterminare la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In deroga ad essa, è stabilito che l'eventuale rideterminazione per l'anno 2005 sia adottata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, a decorrere dal 2006 la rideterminazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat.

L'emendamento 7.0.22 è finalizzato ad anticipare l'erogazione delle agevolazioni relative alla legge n. 448 del 1992, al fine di accelerare gli investimenti e garantire al tempo stesso il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che cofinanziano la legge.

Soffermandosi indi sull'emendamento 7.0.23, il Sottosegretario rileva che esso mira a disporre l'inefficacia dei decreti di ingiunzione, delle sentenze e dei pignoramenti divenuti esecutivi nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, riguardanti i crediti vantati verso la soppressa omonima azienda universitaria, per obbligazioni contrattuali precedenti la data di istituzione della predetta azienda ospedaliera.

L'emendamento 7.0.24 è indi diretto a modificare l'articolo 4 del comma 177 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria per il 2004) relativamente alla disciplina dei limiti di impegno. In particolare, l'emendamento in esame precisa che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato devono intendersi anche come contributo pluriennale per la realizzazione di forniture di interesse nazionale. Inoltre, si prevede che i contributi derivanti da limiti di impegno non possono essere compresi in procedure fallimentari nelle quali sono coinvolti i soggetti beneficiari e non possono essere utilizzati per far fronte alla massa passiva dei debiti contratti da tali soggetti.

L'emendamento 7.0.25 stabilisce indi che le spese effettuate dalla generalità delle amministrazioni pubbliche per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione non possono superare, nel 2004, la spesa annua media sostenuta nel biennio 2001-2002, diminuita del 15 per cento. Per i centri di responsabilità amministrativa af-

ferenti ai Ministeri senza portafoglio, il limite di spesa stabilito può essere superato, in casi eccezionali, mediante l'adozione di un provvedimento motivato da parte del Ministro competente, ferma restando l'invarianza della spesa complessiva.

Quanto all'emendamento 7.0.26, il Sottosegretario sottolinea che esso proroga al 31 dicembre 2005 il termine di scadenza del periodo transitorio relativo alla liberalizzazione dell'esercizio della professione di autotrasportatore.

L'emendamento 7.0.27 è volto ad istituire un Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, con lo scopo di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità del personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.

Conclude illustrando l'emendamento 7.0.29, che mira a prorogare il termine per lo smaltimento delle scorte di preparati pericolosi.

I restanti emendamenti all'articolo 7 sono indicati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3276**

al testo del decreto-legge

Art. 2.

2.1

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «Sincrotone» con la seguente: «Sincrotrone».

2.4

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Sopprimere il comma 2.

2.5

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Tale fondo è conseguentemente incrementato di 14 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2005, 2006 e 2007. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

2.6

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del contributo ordinario di funzionamento il »Consorzium GARR«, soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, costituito dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi universitari di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.».

2.12ASCIUTTI, *relatore**Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Ai fini dell'adempimento del processo di valutazione dei risultati della ricerca svolto dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le risorse finanziarie determinate a carico dei soggetti pubblici e privati di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 dicembre 2003 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito capitolo dello stato di previsione del MIUR.»

2.7

MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, SOLIANI

*Sopprimere il comma 3.***2.2**

CARRARA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di adeguare le strutture operative dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT) alle esigenze di una maggiore presenza

sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle attività a livello locale nelle aree montane, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata per il triennio 2005-2007 la spesa di un milione di euro annui.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede:

a) quanto a un milione di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

b) quanto a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

2.11

ASCIUTTI, *relatore*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzionati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla loro scadenza per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 20 per cento.».

2.9

CARRARA, BIANCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul

decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti abilitati in forza di convenzioni stipulate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle attività successive alla scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 5 per cento.».

2.8

FAVARO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Le convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la gestione degli incentivi in favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, alla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale pari a 5 anni, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 3 per cento.».

2.3

ASCIUTTI, *relatore*

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) provvede alla organizzazione e gestione, in un sistema unico ed integrato, delle reti di monitoraggio sismologico e vulcanologico del territorio nazionale";

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"e) provvede alla ricostituzione del Gruppo nazionale per la vulcanologia e del Gruppo nazionale per la difesa dei terremoti definendone i compiti e l'assetto organizzativo. La loro attività è definita in sede di predisposizione del piano triennale di cui all'articolo 4. Gli aspetti finanziari sono definiti in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le attività di cui alle lettere a), limitatamente alla valutazione del rischio e della pericolosità sismica e vulcanica, nonché c), d)

ed e) del comma 1 sono svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, determinati in sede di predisposizione del piano triennale di cui all'articolo 4, sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile e corrisposti all'INGV all'inizio di ciascun esercizio finanziario secondo modalità stabilite d'intesa tra l'INGV, lo stesso Dipartimento ed il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica".

3-ter. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è sostituito dal seguente:

"5. È costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. È costituito da sei membri di cui tre designati dal presidente dell'ente tra esperti italiani e stranieri di fama internazionale con particolare esperienza nei campi di attività dell'Istituto, due eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Ente, uno designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane tra professori universitari e ricercatori nei settori scientifico – disciplinari di geofisica e vulcanologia. Il comitato di consulenza scientifica è nominato con deliberazione del consiglio direttivo ed è presieduto dal presidente dell'ente".

3-quater. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è sostituito dal seguente:

"1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127: articolo 3, comma 1, lettere e), i), m), n), o), p); articolo 17; articolo 18; articolo 20; articolo 21 commi 1, 2, 3 e 4; articolo 22, comma 1".

3-quinquies. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'INGV provvederà, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, all'adeguamento dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381».

2.10

CASTAGNETTI

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. I geofisici straordinari, ordinari e associati, e i ricercatori geofisici appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, possono optare per l'inquadramento nei corrispondenti profili di dirigente di ricerca o dirigente

tecnologo, primo ricercatore o primo tecnologo e ricercatore o tecnologo; in tale ipotesi verrà loro riconosciuto, nel nuovo profilo, un trattamento economico complessivo corrispondente a quello in godimento».

2.13

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'ambito degli enti indicati all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono inseriti il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonché l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia».

2.0.1

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Assunzioni di personale di ricerca*) – 1. Al fine di favorire l'immissione di giovani ricercatori nel settore della ricerca pubblica anche per rafforzare il ruolo nella promozione della competitività delle imprese, le istituzioni e gli enti di ricerca potranno procedere, entro il 31 ottobre 2005, alle assunzioni di personale di ricerca, a condizione che gli oneri trovino copertura finanziaria nelle proprie disponibilità di bilancio.

2. La rideterminazione organica di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dovrà realizzarsi successivamente alla predetta data».

2.0.2

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Contributo all'Azienda Ospedaliera Ospedali Civici Riuniti*). – 1. Per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del Cordone Ombelicale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Civili Riuniti di Siacca è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, ed a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005, 2006 e 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le correnti variazioni di bilancio».

2.0.3

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Centro nazionale di Adroterapia Oncologica e Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia). – 1. Per le spese di completamento delle dotazioni strutturali e tecnologiche del Centro nazionale di Adroterapia Oncologica, di cui all'articolo 92, comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e al decreto 1° marzo 2001 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005.

2. È autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2005 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), nonché per l'acquisto di attrezzature e strumenti, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005, 2006, e 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.**0/3276/1/7^a**

ASCIUTTI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

considerato che

il Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alla crescita di interesse per l'Arte contemporanea in Italia, ha da tempo istituito il DARC (Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanea) che ha attivato significative esperienze territoriali con il «Patto per l'arte contemporanea» attraverso convenzioni che coinvolgono Stato, regioni ed enti locali al fine di promuovere politiche attive nel settore, anche in applicazione di quanto sancito nel 2003 in sede di Conferenza Unificata Stato- regioni – province autonome, comuni e comunità montane,

l'Umbria è dotata di un efficiente Sistema museale regionale e che esistono importanti realtà pubbliche e private nel settore dell'arte contemporanea quali il Museo Burri e la Fondazione Palazzo Albizzini a Città di Castello, nelle due sedi di Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi del tabacco, il Flash Art Museum a Trevi, la Galleria Civica d'Arte Moderna a Spoleto, il Palazzo Penna a Perugia con le raccolte del futurista Gerardo Dottori e le Lavagne di Joseph Beuys, la raccolta comunale del Comune di Terni, il Museo Emilio Greco di Orvieto, le attività espositive del Centro Espositivo Rocca Paolina della Provincia di Perugia e Spello, oltre ad altre realtà; senza dimenticare l'Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia, una delle più antiche in Italia, e di numerosi Istituti d'Arte

in occasione di un convegno organizzato a Città di Castello nel maggio di quest'anno, dalla Fondazione Palazzo Albizzini e dalla Soprintendenza regionale è stato impostato il progetto di un «Patto per l'arte contemporanea in Umbria» con la partecipazione di rappresentanti del Ministero, della regione, del comune e di varie altre realtà pubbliche e private, progetto che tutte le istituzioni presenti hanno dichiarato di voler sviluppare e sostenere

vista la proposta del Comune di Città di Castello che, riassumendo le volontà espresse in sede di detto convegno, ha individuato le linee per creare un Laboratorio sperimentale per l'arte contemporanea in Umbria, realizzando un Centro di documentazione delle arti contemporanee, al

quale concorrano il pubblico e il privato, e in particolare la Fondazione Palazzo Albizzini – Museo Burri che, con la sua esperienza, potrebbe fungere da soggetto aggregatore e coordinatore dell’iniziativa che si svilupperebbe anche nella direzione di mettere in rete le iniziative esistenti e svilupparne delle nuove, anche di carattere espositivo

considerato inoltre che:

il Centro di documentazione delle arti contemporanee in Umbria svolgerebbe attività di documentazione in generale sull’arte contemporanea a livello internazionale, con bibliomediateca ed una emeroteca specializzate, oggi inesistenti nella regione, di conservazione degli archivi degli artisti umbri, di raccolta dei materiali a stampa riguardanti l’arte contemporanea in Umbria creando una vera e propria banca dati, di coordinamento e promozione di tutte le iniziative nel settore

detta iniziativa in via di progettazione presuppone la disponibilità di una struttura idonea ad ospitare uffici, sale di lettura e consultazione, spazi per depositi bibliotecari ed anche per esposizioni temporanee e che le istituzioni locali e regionali potrebbero assicurare le risorse finanziarie necessarie per la gestione del Centro,

a Città di Castello esiste un antico e prestigioso immobile rinascimentale, che ben si presterebbe alle finalità della creazione del Centro di documentazione delle arti contemporanee in Umbria

impegna il Governo a reperire le risorse necessarie all’acquisizione di detto immobile da destinare all’importante finalità culturale nell’ambito di una convenzione fra Stato, regione ed istituzioni locali, quale ulteriore significativa attuazione del Patto per l’arte contemporanea».

3.2

D’ANDREA, SOLIANI, FRANCO, PAGANO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi previsto», inserire le seguenti: «, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.3

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a favore delle attività culturali e dello spettacolo.».

3.4

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.».

3.5

GRILLOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni province autonome città ed autonomie locali».

3.6

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Unificata Stato-regioni province autonome città ed autonomie locali».

3.7

GABURRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome città ed autonomie locali».

3.1

BEVILACQUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota delle risorse attribuite alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A., ai sensi dei commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, è finalizzata alla prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264. A tal fine la medesima Società effettua i relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione delle somme ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali».

3.8ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 3, lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni,».

3.9ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «dall'articolo 10 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

3.11ASCIUTTI, *relatore**il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dalle regioni dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore delle attività teatrali, non si applica la ritenuta d'acconto prevista dal secondo comma dell'articolo 28 e dal comma 5 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».

3.12ASCIUTTI, *relatore**Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Alla voce n. 119 della Tabella A, parte III, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: "teatrali" è sostituita dalle seguenti: "di cui alla successiva voce n. 123"».

3.13ASCIUTTI, *relatore**il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. I soggetti di cui alla Tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, voci nn. 1 e 4, in caso di operazioni di carattere promozionale, sono autorizzate ad adottare il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, quando sussista incompatibilità tra i sistemi di emissione dei biglietti appartenenti ai diversi soggetti che partecipano all'operazione.

3-ter. In base alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel caso di operazioni di carattere promozionale finalizzate ad effettuare sconti a favore del pubblico, in cui l'utente è autorizzato a scegliere, dopo il versamento di una somma determinata, i beni e i servizi da acquistare nell'ambito di una serie predefinita, pur se assoggettati a differenti aliquote ai fini dell'IVA, il presupposto impositivo di detta imposta è da ritenersi realizzato solo al momento della scelta effettuata dall'utente, in base all'aliquota cor-

rispondente. Nel medesimo momento, dovrà essere emessa la certificazione fiscale, in conformità alla disciplina generale».

3.10

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalità sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilerà sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentita la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».

3.14/1

CORTIANA

All'emendamento 3.14, sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

3.14/2

CORTIANA

All'emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:

«3-bis. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente comma:

"2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di *file* fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150"».

3.14/3

CORTIANA

All'emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il seguente:

«3-bis. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "ed a loro conto e spese." sono aggiunte le seguenti: "Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo."».

3.14/4

CORTIANA

All'emendamento 3.14, dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

«3-septies. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole "ed a loro conto e spese" sono aggiunte le seguenti: "Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo."».

3.14ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa».

3-ter. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al comma 1, lettera *a-bis*) è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

3-quater. All'articolo 171-*ter*, comma 1, e comma 2, lettera *a-bis*), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro». All'articolo 171-*ter*, comma 2, lettera *a-bis*), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «diffonde o» sono soppresse.

3-quinquies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse. Nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle Comunicazioni e per i beni e le attività culturali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori.

3-sexies. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato".».

3.15ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al servizio di vigilanza obbligatorio nei luoghi di spettacolo non trova applicazione il disposto dell'articolo 1 e conseguentemente 2 della legge n. 966 del 1965 che lo inserisce fra i servizi resi a pagamento dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco intendendosi la vigilanza non con presidio fisico presso la struttura ma come servizio ispettivo e quindi propriamente di istituto per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco integrato dal servizio reso dagli addetti delle strutture formati e incaricati sulla base del decreto legislativo n. 626 del 1994 per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze la cui idoneità tecnica è attestata sulla base della legge n. 609 del 1996 dallo stesso Corpo dei Vigili del fuoco».

3.16ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Si considerano inerenti alla produzione del reddito e sono conseguentemente integralmente deducibili dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo le spese sostenute da artisti, tecnici ed organizzatori degli spettacoli per vitto ed alloggio durante le trasferte, nonché le relative spese di viaggio, purchè idoneamente documentate.

3-ter. Agli effetti dell'articolo 164, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle imposte sui redditi, i mezzi di trasporto ivi indicati, utilizzati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, si considerano strumentali agli effetti della produzione del reddito.

3-quater. L'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ed alle prestazioni di cui ai precedenti commi è integralmente ammessa in detrazione».

3.0.2ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali*). –
1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il tu-

rismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe.

2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "dieci", e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali" sono aggiunte le seguenti: "e le direzioni generali competenti".

3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.".

4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto- legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".

5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le parole: "il Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalla seguente: "si".

6. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2-*bis*, dopo la parola "amministrativa" è aggiunta la seguente ", fiscale";

b) all'articolo 6, comma 4, sono soppresse le parole: "il rapporto di lavoro ed", e la parola: "sono" è sostituita dalla seguente: "è".

7. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così finalizzato:

a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità 2003, al restauro della Rocca di Montevermine;

b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualità 2004, al restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.

8. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:

a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualità 2003, i fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli Albanesi;

b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.

9. Al fine di completare la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per l'anno 2005.

10. Per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Domenico in Perugia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2005.

11. Per la prosecuzione o l'estensione a coste di altre regioni degli interventi di cui all'articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1.300.000 euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite le relative modalità di attuazione.

12. Per i lavori di consolidamento e restauro del Castello Malaspina di Madrignano – Calice al Cornoviglio (Sp) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 700.000 euro per l'anno 2005.

13. Per progetti e spese d'investimento, è assegnato all'Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000 euro per l'anno 2005 e di 600.000 euro per l'anno 2006.

14. Per il finanziamento del Piano nazionale per l'archeologia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 12.000.000 di euro per l'anno 2006.

15. Per spese d'investimento è assegnato a Cinecittà Holding S.p.A. un contributo di 6.000.000 di euro per l'anno 2006.

16. Per il consolidamento e il restauro dei teatri in gestione è assegnato all'Ente Teatrale Italiano un contributo di 1.255.000 euro per l'anno 2006.

17. All'onere di cui ai commi da 9 a 16, pari complessivamente a 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Per interventi di arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi è autorizzato a favore dell'ente di cui al numero 15 dell'Allegato A della legge 29 dicembre 2003, n. 376 un contributo pari a euro 500.000 per l'anno 2005 ed euro 750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

19. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono soppresse;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".

21. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

22. Gli incarichi previsti all'articolo 23, commi 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, possono essere ricoperti sino al 31 dicembre 2008.

23. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-*bis*. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.»;

b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-*bis*) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi";

c) il comma 18-*bis* è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il Coni con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina".

d) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente comma:

"18-ter. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni si applica quanto previsto dall'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni" e, a decorrere dall'anno 2006, dall'art. 90, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

23-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 23, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

24. In applicazione dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario di 380.000 euro al teatro Sloveno per l'estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell'immobile adibito a teatro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 380.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.3

BARELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - (Norme in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche). - 1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lu-

cro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi";

c) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il Coni con propria deliberazione disciplina il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina".

d) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente comma:

"18-ter. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni si applica quanto previsto dall'articolo 90, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 quantificato in un milione di euro a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.4

MORO, BRIGNONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - (Associazione sportiva dilettantistica Audax-Sanrocchese). - 1. In considerazione delle finalità di promozione sociale e nell'ambito dell'attività di volontariato dell'Associazione Sportiva Dilettanti-

stica Audax-Sanrocchese di Gorizia è assegnato un contributo straordinario per spese di investimento in impiantistica sportiva di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.5

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche*).

– 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare è disciplinato il coordinamento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento delle spese di allestimento e dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, di artisti e di spettacoli.

3. A decorrere dall'anno 2006 le fondazioni lirico-sinfoniche sono rappresentate dall'ARAN ai fini della stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo Comitato di settore è costituito nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dai sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche prevede anche il ricorso alle tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato e flessibile al fine di assicurare una ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni, nonché per il personale dipendente che svolge le attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996,

n. 367 e successive modificazioni o che svolge attività di lavoro autonomo o professionale, la graduale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sottoscritti in contrasto con i vincoli, le materie ed i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, che disciplinano istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo nazionale o che derogano a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio, sono nulli e non possono essere applicati.

6. A decorrere dall'anno 2006, ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali è disponibile un apposito fondo dotato di risorse finanziarie non superiori al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 72 del 2004. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3. Sono nulli e non possono essere applicati preaccordi od intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2004.

7. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato, ivi compresi i collaboratori prestanti servizio a qualsiasi titolo, non può superare il 15% dell'organico funzionale approvato.

8. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici" è sostituita dalla seguente: "statali";

b) all'articolo 13, comma 1, lett. d), le parole da "o musicale" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto.";

c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola "collaboratori" sono aggiunte le seguenti: ", tra cui il direttore musicale,";

d) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita;

b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo superiore al 30 per cento

del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità.».

3.0.1

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

«Art 3-bis. - (*Promozione della qualità architettonica*). – 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e tutelano la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, quale esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico e garantisca l'armonico inserimento dell'opera nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo di 3,5 milioni di euro per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che siano destinate ad attività culturali o siano ubicate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale. Possono fruire del finanziamento i soggetti pubblici e privati che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un comitato tecnico paritetico con il compito di definire criteri e modalità di utilizzo dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 2.

4. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 3,5 milioni di euro annui. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 15.000 euro annui.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, ricorrono al concorso di idee o di progettazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i programmi triennali di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, alle Soprintendenze competenti, ai fini dell'individuazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Le altre amministrazioni pubbliche, in sede di approvazione del programma triennale previsto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individuano le opere per le quali ricorrere al concorso di idee o di progettazione.

6. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono provvedere, altresì, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Gli oneri per lo svolgimento delle procedure restano a carico delle amministrazioni richiedenti, salvo l'intervento del fondo di cui al comma 2.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce e aggiorna il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche. Il Piano è redatto con cadenza biennale, individua le linee di intervento per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1 ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all'attuazione del Piano. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 2,5 milioni di euro annui.

Art. 3-ter. - (Opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico). – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune, provvede, sulla base dei criteri e degli *standard* di qualità definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a dichiarare il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

2. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera, nonché al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le modificazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1, sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate, permanga il particolare valore artistico. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.

Art. 3-quater. - (Incentivazioni economiche e riconoscimenti alle opere di architettura contemporanea). – 1. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere architettoniche che siano state dichiarate a norma dell'articolo 3 e realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse disponibili. La revoca della dichiarazione di cui all'articolo 3 comporta la restituzione del contributo.

2. Possono essere conferiti riconoscimenti, di carattere non economico, ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato, ideato o realizzato opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi dell'articolo 3, progetti ed opere di rilevante interesse architettonico, o comunque ad iniziative di rilevante qualità architettonica.

Art. 3-quinques. - (Conoscenza, studio e valorizzazione delle opere di architettura contemporanea). – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni curano, anche in via telematica, la predisposizione, l'aggiornamento e l'accessibilità al pubblico degli elenchi delle opere dichiarate ai sensi dell'articolo 3 e dei progetti e delle opere che hanno dato luogo ai riconoscimenti di cui all'articolo 4.

2. Le regioni istituiscono apposite strutture per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le quali operano in collaborazione tra loro e con il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. In particolare, al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie relative alle opere di architettura contemporanea, le regioni realizzano, nell'ambito del proprio sito informatico, una specifica sezione dedicata alle predette attività, collegata con le strutture regionali e con il Centro predetti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate disposizioni specifiche per garantire l'uniformità delle informazioni e dei dati ed il coordinamento delle attività di cui al comma 2.

4. Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di interventi di ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi dell'articolo 3, riportano stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblicamente visibile, l'indicazione del nome del progettista, del committente e dell'esecutore delle opere, nonché della dichiarazione di particolare valore artistico.

5. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, con riferimento al settore dell'architettura nonché, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al settore dell'urbanistica, svolge, in particolare, i seguenti compiti, in collaborazione con le strutture regionali di cui al comma 2, nonché con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'architettura e all'urbanistica moderna e contemporanea, nonché gli archivi di professionisti del settore e quelli degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

b) promuovere, d'intesa con le regioni e in collaborazione con le università, e gli enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'architettura e per l'urbanistica moderna e contemporanea;

c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi dell'architettura e dell'urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che operano nel settore;

d) promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio architettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

6. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 2 milioni di euro annui. Per le spese di funzionamento del Centro di cui al comma 5, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, una spesa di 50.000 euro annui.

Art. 3-sexies. - (*Modifiche alla disciplina del diritto d'autore ed alla disciplina degli appalti di lavori pubblici*). - 1. Al fine di assicurare un'adeguata tutela delle opere dell'architettura, alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, numero 5), dopo la parola: "disegni" sono inserite le seguenti: ", i progetti";

b) all'articolo 12-ter, primo comma, dopo la parola: "industriale" sono inserite le seguenti: "ovvero un progetto dell'architettura";

c) la rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: "Diritti relativi ai progetti di lavori dell'architettura e dell'ingegneria";

d) all'articolo 99, il primo comma è sostituito dal seguente: "All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, nonché all'autore di opere dell'architettura e dell'ingegneria, ovvero all'autore di disegni e progetti dell'architettura, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico, ovvero il disegno e il progetto dell'architettura, a scopo di lucro senza il suo consenso";

e) all'articolo 99, secondo comma, dopo le parole: "sopra il piano o disegno" sono inserite le seguenti: "ovvero sopra il progetto e l'opera dell'architettura", e dopo le parole: "il deposito del piano o disegno" sono inserite le seguenti: «o del progetto»;

f) dopo l'articolo 99 è inserito il seguente:

«Art. 99-bis. - 1. Gli autori del progetto e dell'opera dell'architettura, anche nel caso in cui siano create da lavoratore dipendente, pubblico o privato, hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualifica professionale e del loro contributo all'opera, siano menzionati sull'opera, nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni della stessa».

2. Al fine di perseguire la qualità architettonica dei lavori, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: "preventivamente accertati" sono inserite le seguenti: «laddove possibile fin dal documento preliminare»;

2) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "caratteristiche delle opere" sono inserite le seguenti: "e delle soluzioni architettoniche,";

3) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "costruttivi" sono inserite le seguenti: "e decorativi";

4) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, la verifica dei progetti definitivi ed esecutivi avviene in contraddittorio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei precedenti livelli di progettazione";

b) all'articolo 17:

1) al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: "aggiudicazione" sono inserite le seguenti: ", nonché ai concorsi di progettazione";

2) al comma 13, dopo le parole: "concorso di idee" sono inserite le seguenti: "dovendo in difetto motivare le ragioni in base alle quali ritengono di procedere all'affidamento mediante appalto";

c) all'articolo 21, comma 6, alinea, le parole: "alle seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "a ciascuna delle seguenti";

d) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il direttore dei lavori, ai sensi del comma 1, può avvalersi di un assistente con funzioni di direttore operativo, nella persona del progettista, il quale dà le direttive in merito all'accettazione dei materiali, descritti nei particolari costruttivi e decorativi di interesse architettonico del progetto esecutivo e delle relative lavorazioni, nel rispetto del progetto e del contratto. In caso di appalto di più livelli di progettazione, il predetto incarico è assegnato al soggetto affidatario della progettazione definitiva".

Art. 3-septies. - (*Copertura finanziaria*). – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 2 e 7, nonché, quanto alle spese di parte capitale, dell'articolo 5, comma 5, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e, quanto alle spese di funzionamento, dell'articolo 5, comma 5, pari a 65.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4.**4.1**

TESSITORE, PAGANO, ACCIARINI

Al comma 2, dopo le parole: «evidenza pubblica» inserire la seguente: «laddove».

Art. 5.**0/3276/3/7^a**

FIRRARELLO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

premessso che la Ferrovia Circumetnea

da 110 anni è l'unico mezzo di comunicazione su rotaia che collega i paesi del cono dell'Etna da Catania fino a Riposto, attraversando importanti centri come Adrano, Bronte, Randazzo e Giarre;

possiede la preziosa peculiarità di collegare Comuni ricadenti nei territori di tre parchi (dell'Etna, dei Nebrodi e della Valle dell'Alcantara);

ogni giorno viene utilizzata da tantissimi cittadini, lavoratori e, in particolare, studenti pendolari che possono raggiungere, grazie alla Circumetnea, le proprie scuole ed i posti di lavoro;

considerato che

è assolutamente necessario ed indispensabile potenziare il servizio su rotaia nella fascia pedemontana dell'Etna, caratterizzata da un bacino di traffico pari a circa 350.000 abitanti e da una significativa presenza di insediamenti artigianali, commerciali ed industriali fino ad oggi palesemente penalizzati rispetto ad altri insediamenti del territorio nazionale, essendo assente un valido trasporto merci;

il territorio servito dalla Ferrovia soffre di una cronica carenza di viabilità moderna al punto da compromettere lo sviluppo economico e sociale del territorio;

rilevato che

da circa 10 anni non si effettuano interventi consistenti di manutenzione alle infrastrutture della Ferrovia;

allo stato attuale questa è caratterizzata da un significativa diminuzione delle proprie caratteristiche funzionali, in particolare nel tratto tra Adrano e Riposto;

recentemente si sono verificati deragliamenti ferroviari causati dalle ormai critiche condizioni della sovrastruttura ferroviaria, non più in grado di garantire ottimali condizioni di sicurezza, anche a causa dell'evidente consumo delle rotaie nelle curve di raggio minore;

si sono recentemente verificati incidenti con autoveicoli che attraversano i tanti passaggi a livello senza barriere costringendo la Ferrovia a ridurre i tempi di percorrenza delle corse per aumentare i livelli di sicurezza;

gli attuali tempi di percorrenza per coprire i 71 chilometri che separano Randazzo da Catania, pari ad oltre 2 ore ed 15 minuti, sono sicuramente anacronistici rispetto ai tempi che impone una più efficiente e moderna mobilità pubblica;

una ferrovia efficiente rappresenterebbe un efficace volano di sviluppo per il turismo, soprattutto in un territorio che vanta il castello di Nelson, la Pineta di Linguaglossa, il centro storico di Randazzo e così via;

considerato che

con il passare del tempo e ritardando gli interventi necessari la situazione non potrà che peggiorare;

il miglioramento dei servizi ferroviari nel territorio consentirà di deviare su rotaia parte della domanda di mobilità esistente, riequilibrando l'attuale situazione, oggi totalmente a favore del trasporto privato e su gomma;

recentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto di adeguare gli impianti dei passaggi a livello alle nuove norme UNIFER in materia, e pertanto, considerato che gli attuali impianti della Ferrovia Circumetnea non rispondono ai predetti requisiti, occorre intervenire tempestivamente sia per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza sia per l'adeguamento degli impianti alle predette norme;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano finanziati i 25 milioni di euro indispensabili per la sicurezza degli utenti della Ferrovia e per il rilancio economico sociale e turistico della zona etnea;

ad avviare un piano di rilancio dell'intero settore ferroviario della Ferrovia, tale da consentire l'integrazione delle infrastrutture del bacino etneo quali: aeroporto, porto, interporto e rete ferroviaria nazionale.

5.2

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «da porre a carico delle imprese destinatarie».

5.1

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo, 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: "decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39".

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo».

5.21

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".

2. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo».

5.18

FALCIER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: "decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni".

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni non possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo».

5.19

FALCIER, EUFEMI, MAGNALBÒ, JERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", sono inserite le seguenti: "di contrattazione separata"».

5.3ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai dirigenti ed ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi".

1-ter. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole: ", anche presso amministrazioni statali,", sono aggiunte le seguenti: "comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od".

1-quater. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti

sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.».

5.4

FAVARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.».

5.5

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dirigenti di seconda fascia statali di ruolo che, alla data del 1° gennaio 2005, ricoprono da almeno due anni incarichi, anche con funzioni vicarie, di direzione di uffici nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

5.6

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si intende nel senso che al pubblico dipendente che abbia subito un procedimento penale conclusosi con il suo pieno e totale proscioglimento deve essere calcolato, nella rideterminazione della pensione comunque già attribuitagli, un ulteriore periodo pari alla sospensione subita, al fine del riconoscimento del miglior trattamento pensionistico.».

5.7ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla medesima posizione in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda in tal senso. Il passaggio diretto è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. Dal momento in cui si perfeziona la cessione, al lavoratore spettano soltanto i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi applicati dall'amministrazione cessionaria"».

5.8ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse».

5.17

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse».

5.20

FABBRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis- 1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse».

5.9ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.10

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro".

1-ter. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione

pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso".

1-quater. All'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni".

1-quinquies. All'articolo 34 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis.* Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34 comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273"».

5.11

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al secondo periodo, dopo le parole: "Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo il corso di accesso in carriera già in atto".».

5.12

EUFEMI, JERVOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

1-ter. Ai dirigenti dell'area operativa tecnica di cui al comma 1, è riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile dell'Interno».

5.13

TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative».

5.23

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi, anche in soprannumero e in deroga all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità, del personale dipendente dall'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, del personale dipendente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) alla data del 7 luglio 2002, nonché dagli *ex* dipendenti del soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e dei Segretari comunali e provinciali in disponibilità, nel limite complessivo di 440 unità. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e l'Avvocato generale dello Stato, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le suddette amministrazioni.

1-ter. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni di controllo sulla gestione delle amministrazioni locali, attribuite alla Corte dei conti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché in relazione alle esigenze collegate agli ulteriori compiti attribuiti alla Corte medesima dall'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dagli articoli 6 e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, dagli articoli 23 e 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Presidente della Corte dei conti, è rideterminata la dotazione organica del personale amministrativo della Corte, anche con riguardo alle risorse umane assegnate ai sensi del comma 1-bis, nel limite massimo di 250 unità.

1-quater. Per le esigenze di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2005 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004, da destinare alle amministrazioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

1-quinquies. Il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, anche in soprannumero e in deroga all'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004.

1-sexies. Per la determinazione del trattamento economico del personale trasferito ai sensi dei commi 1-bis e 1-quinquies si applica l'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.14

LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il personale che ha partecipato con riserva al corso – concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbia conseguito l'idoneità al corso-concorso suddetto e risulta collocato con riserva nelle rispettive graduatorie di merito regionali, distinte per i diversi ordini di scuole, verrà assunto in ruolo, gradualmente, a partire dagli anni 2005/2006, fatta salva l'assun-

zione dei presidi incaricati che, possedendo i requisiti previsti dal bando, abbiano conseguito l'idoneità al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100, del 20 dicembre 2002, e non si sono collocati utilmente nelle graduatorie per insufficienza dei posti disponibili. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".».

5.15

LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. A decorrere all'anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Agli eventuali maggiori oneri derivanti si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)".».

5.16

LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso-concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli anni 2005/2006, fatta salva l'assunzione di coloro che, possedendo i requisiti previsti dal bando, abbiano conseguito l'idoneità al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

quarta serie speciale, n. 100, del 20 dicembre 2002, e non si siano collocati utilmente nelle graduatorie. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-ter. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002 risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non nominato per indisponibilità dei posti, viene inserito in una apposita graduatoria regionale, ad esaurimento, valida per coprire i posti che si renderanno vacanti a seguito del collocamento a riposo dei vincitori del suddetto concorso riservato".».

5.22

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 42, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: "non può superare la durata complessiva di due anni", aggiungere le seguenti: "in caso di più figli disabili, il richiedente può usufruire di un ulteriore periodo di congedo di due anni, per un periodo complessivo non superiore a quattro anni"».

5.0.2

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di camere di commercio e Unioncamere). – Al comma 116 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere che abbiano rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al decreto del Ministro per le attività produttive del 24 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004"».

5.0.3

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Funzioni degli uffici metrici provinciali*). – 1. Dal 1° gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro per le attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Alle Camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009».

5.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*). – 1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.0.5

FAVARO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5 – bis (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) – 1. Al comma 2, dell'articolo 204 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000, dopo le parole "amministrazione pubblica" aggiungere le seguenti: "dai consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959"».

5.0.1ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Status dei dipendenti regionali). – 1. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«e) prestazioni rese a supporto degli organi politici ed istituzionali e di massimo vertice amministrativo;

f) dipendenti addetti al trasporto delle persone preposte agli organi politici ed istituzionali;

g) dipendenti che svolgono attività di commessi, uscieri, guardiani, portinai e tecnici al fine di assicurare le attività degli organi istituzionali.

2. Il regime sanzionatorio previsto all'articolo 18-bis del decreto legislativo 10 luglio 2004, n. 213, si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con decorrenza 1° luglio 2005».

5.0.6

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis. - (Interventi per agevolare la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). – 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle parole: "cessione del contratto di lavoro";

b) al comma 2, infine è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad

eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Salva diversa previsione dei contratti collettivi, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".».

5.0.7

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis. - (Norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell'Agensud). – 1. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore.».

5.0.8

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). – 1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono soppresse le parole: "o su designazione della stessa".

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione."».

5.0.9

MAGNALBÒ, BEVILACQUA, BONGIORNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Trattamenti di quiescenza dell'INPDAP*). – 1. Al fine di assicurare l'espletamento da parte dell'INPDAP dei compiti connessi ai trattamenti di quiescenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che regolamentano le modalità di passaggio delle competenze prevedono un adeguato contingente di risorse umane da trasferire all'INPDAP in applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'esito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate».

5.0.23

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*). – 1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

5.0.10

FALCIER, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-.bis. - (Modalità di espletamento di procedure concorsuali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) – 1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi e ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

5.0.11

FALCIER, EUFEMI, MAGNALBÒ, JERVOLINO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-.bis. (Facoltà di permanere in servizio). – 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, al secondo periodo le parole: "con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse e il terzo periodo è altresì soppresso.

2. La facoltà prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuta a decorrere dal 30 aprile 2003».

5.0.22

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137). – 1. All'articolo 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, dopo le parole: «Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti» le parole: «sono collocati obbligatoriamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere collocati».

5.0.12

FALCIER, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). – 1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: »sono collocati obbligatoriamente« sono sostituite dalle seguenti: »possono essere collocati«.

5.0.21

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis - (Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive). – 1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente";

b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a), del presente articolo"».

5.0.13

FALCIER, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping). – 1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di presidente"

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della predetta legge n. 376 del 2000, sono aggiunte infine le seguenti parole: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a)"».

5.0.14

PICCIONI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Blocco delle assunzioni). – 1. All'articolo 1, comma 95, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "assunzioni dei segretari comunali o provinciali nonché al personale", sono sostituite dalle seguenti: "assunzioni del personale".

5.0.15

COMPAGNA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incarichi dirigenziali). – 1. Nell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti a dirigenti dipendenti da società a prevalente partecipazione pubblica entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia".».

5.0.19

FABBRI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Incarichi*). – 1. In relazione al divieto di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente all'anno 2005, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo per l'assolvimento di inderogabili esigenze di servizio non altrimenti fronteggiabili possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre ai contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia e nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale a tempo determinato».

5.0.16

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Incarichi di esperti*). – 1. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazione, si interpreta nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali siano ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, come da articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».

5.0.17

EUFEMI, JERVOLINO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Incarichi di esperti*)- – 1. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali siano ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, come da articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».

5.0.18

FABBRI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incarichi). – 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le amministrazioni di cui al presente articolo possono conferire incarichi a dirigenti iscritti in altri ruoli, previo collocamento in aspettativa del dirigente da parte dell'amministrazione di appartenenza. Non si applica la limitazione di cui al comma 5-bis dell'articolo 19».

5.0.20

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di prioritaria immissione in servizio). – 1. All'articolo 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'economia e delle finanze, delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato"».

Art. 6.**6.1**DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.2

D'ANDREA, SOLIANI, VERALDI, SCALERA, ZANDA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

6.11

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, VITTORIA FRANCO, D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».

6.4

GABURRO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata».

6.9

GRILLOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».

6.8

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere le parole: «anche in parte temporaneamente».

6.7

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «comunque sospesa» inserire le seguenti: «da almeno un anno».

6.6

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, dopo le parole: «comunque sospesa.» inserire le seguenti: «Gli schemi dei decreti contenenti l'individuazione delle opere sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dall'assegnazione».

6.3

GABURRO

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «commissari straordinari» aggiungere le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo».

6.10

GRILLOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «commissari straordinari» inserire le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo».

6.13

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: «della città o».

6.12

GABURRO

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città», aggiungere la seguente: «metropolitana».

6.14

ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, Vittoria FRANCO., D'ANDREA, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città» aggiungere la seguente: «metropolitana».

6.16

GRILLOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città» inserire la seguente: «metropolitana».

6.15

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: «anche se in parte temporaneamente sospesa».

6.17

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

6.18

DONATI

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «anche provvedendo diversamente» inserire le seguenti: «incluso l'annullamento del provvedimento commissariale».

6.19

DONATI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONETI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.20

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera c), *sostituire il periodo da: «le funzioni» fino a: «ed integrazioni.» con il seguente: «determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, laddove ravvisi specifici impedimenti all'avvio o alla ripresa dei lavori».*

6.5

ASCIUTTI, *relatore*

In subordine all'emendamento 6.20, al comma 1, lettera c), *capoverso 4-quater*, sopprimere le parole: «ed integrazioni».

6.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis - (*Disposizioni concernenti Trenitalia S.p.A.*). – 1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno 2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spettanti».

6.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis - (*Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.*). – 1. Nelle more della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme stanziare nel bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 2004, per il rimborso delle spese di funzionamento».

6.0.3

COMPAGNA, GRILLO, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti*). – 1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dal seguente:

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, anche di concessione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dell'articolo 31 bis, possono essere deferite ad arbitri. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.

2. In tali casi il giudizio è demandato a un Collegio Arbitrale composto da tre membri. Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dalle parti o dagli arbitri.

3. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'art. 4 della presente legge, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Ai giudizi arbitrali espletati dai collegi arbitrali costituiti ai sensi del presente comma, si applicano le norme di procedura di cui al D.M. 2 dicembre 2000 n. 398.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i

relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione dei collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni anche previste da leggi speciali che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.

6. Sono fatti salvi o lodi già pronunciati e le procedure già compiute nell'ambito di giudizi arbitrali che, quand'anche difformi dalla previgente normativa, siano conformi alle disposizioni del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 31 bis ed al presente articolo si applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n.219, ad eccezione del comma 1 ter dell'articolo 31 bis, per il caso previsto dal comma 1 lettera e) dell'art.8 del decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 354».

6.0.4

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Interventi urgenti per la messa in sicurezza della Ferrovia Circumetnea*). - 1. È autorizzata per l'anno 2005 la spesa di euro 25.000.000, da destinare alla messa in sicurezza degli impianti della Ferrovia Circumetnea.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

6.0.5

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-.bis - (*Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile*). – 1. Al testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo la lettera *c-ter*) aggiungere la seguente lettera *c-quater*):

"*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'Ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente";

b) all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazioni allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

6.0.6

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)*. – 1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento».

6.0.7

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.-bis. - *(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale)*. – 1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

6.0.8

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale)*. – 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, a partire dal-

l'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

6.0.9

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. (*Interventi nel settore del trasporto pubblico locale*). – 1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.»

6.0.10

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). – 1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

6.0.11

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). – 1. All'articolo 1, comma 148, della legge 311 del 30 dicembre 2004 le parole da «i trattamenti economici» fino a «datori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».

6.0.12

VERALDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). – 1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

6.0.13

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis (*Disposizioni a favore dell'Autorità Portuale di Genova*) – 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2.940.000 euro per l'anno 2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorità Portuale di Genova.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando:

- a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003;
- b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.14

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis (*Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili*) – 1. L'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificata dall'articolo 7-*quater* della legge 28 maggio 2004, n. 140, è incrementata di euro uno a passeggero.

2. L'incremento dell'addizionale di cui al presente articolo è destinata ad alimentare il fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249.»

Art. 7.**7.3**

MORO, BRIGNONE

Sopprimere l'articolo.

7.1ASCIUTTI, *relatore**Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «quelli di cui all'allegato» con le seguenti: «gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati».*

7.4 (Ritirato)

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, sostituire le parole da: «la massima semplificazione» fino a: «ricomprese nell'articolo 1» con le seguenti: «il gettito erariale previsto dall'articolo 1» e sopprimere le parole: «mediante la materiale applicazione di marche,».

7.5

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «non avente natura regolamentare».

7.6

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «di natura non regolamentare»

7.9

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»

7.10

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 9, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

7.11

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 10, sopprimere i commi 1, 2 e 3

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

7.12

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 11, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

7.13

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

7.17ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, articolo 13, sotto la voce: «Note», la numerazione: «3-bis» è sostituita dalla seguente: «1».

7.14

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, sopprimere l'articolo 20.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,

2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

7.15

TURCI, BRUNALE, PASQUINI, BONAVIDA, LATORRE

Al comma 1, lettera b), sopprimre l'allegato 2-quinquies.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

7.7

GABURRO

Al comma 1, lettera b), allegato 2-sexies, le note al punto 2.1.4 e al punto 7.1 sono soppresse».

7.8

GABURRO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 1, il comma 367 è sostituito dal seguente:

"367. La riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio, è disciplinata dalla presente legge e regolamentata tramite specifiche convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio di cui al comma 371";

b-ter) all'articolo 1, comma 369, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti fra soggetti dotati delle convenzioni di cui al comma 371 per ottemperare alla medesima richiesta del soggetto per conto del quale l'acquisizione stessa è stata effettuata";

b-quater) all'articolo 1, comma 371, le parole: "modalità e termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito" sono sostituite dalle seguenti: "modalità e termini della raccolta e della conservazione dei dati"».

7.2

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1-bis» fino alla fine del comma con le seguenti: «di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive modificazioni».

7.16

COMPAGNA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 368, dopo le parole: "anche in copia o parzialmente" sopprimere le seguenti: "o previa elaborazione nella forma o nel contenuto";

b) al comma 369, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni, prima di essere ceduti a terzi, siano stati elaborati nella forma o nel contenuto.";

c) al comma 371, dopo le parole: "della conservazione" sopprimere le seguenti: della elaborazione dei dati"».

7.18

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili

che, a decorrere dall'anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contribuente».

7.19

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "alla riscossione" aggiungere le seguenti: "riservato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere"».

7.20

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, le parole da: "al fine di" a "suddette anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativi dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica Amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi"».

7.0.1

TOFANI, MAFFIOLI, PERUZZOTTI, MALAN

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis - (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia) - 1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio Sanitario regionale, calco-

lati sulla base della quota capitarla, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al Comune di Campione d'Italia viene assegnata annualmente la somma di due milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

7.0.27

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004- 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,

allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.2

TOFANI, FALCIER, MAGNALBÒ, EUFEMI, JERVOLINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). – 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il perso-

nale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del Triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.23

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I*) - 1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453».

7.0.3

TOFANI, FALCIER

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I*) - 1. I decreti e le sentenze di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedali era Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedali era Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453».

7.0.4

FAVARO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas*) - 1. I benefici del prolungamento del periodo transitorio previsti dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono cumulabili laddove conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 239 del 2004.»

7.0.5

FAVARO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas naturale*) – 1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dell'Ente locale concedente il gestore uscente avrà diritto di ritensione degli impianti e di continuare nella gestione del servizio finchè l'ente locale non avrà pagato al gestore uscente l'indennizzo dovuto per il riscatto.

2. La proroga del servizio di distribuzione del gas concessa dall'ente locale per ragioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 comporta la rinuncia da parte dell'ente locale ad esercitare la facoltà di riscatto anticipato del servizio.

3. Il riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas naturale non può essere esercitato prima del termine minimo di scadenza del periodo transitorio previsto da decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dalla legge n. 239/2004».

7.0.20

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Tenuta delle liste elettorali*) – 1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma e' sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)," sono sostituite dalle seguenti: «Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5)».

7.0.6

FALCIER, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Modifiche al Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo) – 1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";

b) al sesto comma, le parole: "le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5," sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4 e 5».

7.0.21

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari) – 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

7.0.7

GUASTI, FALCIER, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Misura del canone) – 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con validità per l'esercizio 2005, i comuni, con proprie deliberazioni, rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui al-

l'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT».

7.0.8

TIRELLI, BRIGNONE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Pubblicità negli impianti per manifestazioni sportive dilettantistiche*) – 1. Al comma 470 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640" inserire le seguenti: "e successive modificazioni"».

7.0.9

TIRELLI, BRIGNONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Operazione di permuta*). – 1. Al comma 114 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, dopo le parole "né alienati o permutati" inserire le seguenti: "ad esclusione di operazioni di permuta per l'acquisizione di beni immobili da destinarsi ad uso governativo o per interessi nazionali e/o governativi"».

7.0.10

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi a misure comunitarie*). – 1. Al comma 551 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il comma è soppresso».

7.0.11

EUFEMI, IERVOLINO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Determinazione della rendita catastale) – 1. Al comma 540 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sopprimere le parole: «anche se fisicamente non incorporati al suolo».

7.0.12

FABBRI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione). – 1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere la seguente lettera:

"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione"».

7.0.13

FABBRI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. (Monopoli di Stato) – 1. All'articolo 1, comma 97, legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" sopprimere la parola: "e", ;e dopo le parole: "agenzie fiscali" inserire le seguenti: "e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato"».

7.0.14

FABBRI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Restituzione dei contributi). – 1. La restituzione dei contributi versati di cui all'articolo 14 bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore.»

7.0.15/1

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'emendamento 7.0.15 con il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Istituzione del Reddito sociale minimo*). – 1. Al fine di garantire a ciascun cittadino un'esistenza libera e dignitosa, per sé e la sua famiglia, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, si istituisce il reddito sociale minimo.

2. Dal 31 gennaio 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia da almeno due anni;
- b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
- c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;
- d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente del nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

3. L'importo massimo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è di 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

4. L'importo indicato dal comma 2 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

5. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

7. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

8. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui».

Conseguentemente, aggiungere i seguenti articoli:

«7-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

7-quater. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro";

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato».

7.0.15/2

MONTAGNINO

All'emendamento 7.0.15, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti", sono sostituite con le seguenti: "il limite degli stanziamenti già previsti"».

7.0.15

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Reddito minimo di inserimento) – 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

2. Le somme non spese da parte dei Comuni entro il termine di cui al comma 1 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

7.0.16

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria*). – 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, le parole: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005"».

7.0.17

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Italia lavoro S.p.A.*). – 1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale, quale ente strumentale, di Italia Lavoro S.p.A.

2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

7.0.18

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Norma di interpretazione autentica*). – 1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che l'attività di monitoraggio effettuata dall'INPS volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al momento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto».

7.0.19

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Modifiche alla disciplina del Collegio dei sindaci dell'ENPALS). - 1. Il collegio dei sindaci dell'ENPALS è composto da cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente».

7.0.22

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse). - 1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003, alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione

nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi».

7.0.24/1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE
TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.24 sopprimere la lettera a).

7.0.24

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Forniture di interesse nazionale). – 1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture di interesse nazionale";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie".».

7.0.25

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). – 1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il

limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente".».

7.0.26

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Proroga di termini in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose*). – 1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

7.0.28

FAVARO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Trattamento di malattia degli Autoferrotranvieri*). – 1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il secondo periodo è soppresso».

7.0.29

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Proroga termine per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi*). – 1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, è prorogato di diciotto mesi, purchè conformi alla previgente normativa.

2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, è differito di dodici mesi, purchè conformi alla previgente normativa».

7.0.30ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di tessera sanitaria). – 1. All'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7, dopo le parole: "In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta." inserire le seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8";

b) nel comma 8, dopo le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. La mancata trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni ricetta per la quale la violazione si è verificata; l'accertamento della violazione stessa è effettuato dalla Guardia di finanza, che, trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione, viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente ragioneria provinciale dello Stato"».

7.0.31ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis. – 1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso il secondo periodo».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

397^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Tutela Ambientale del Magentino S.p.A., dottor Alessandro Folli, il direttore generale, ingegner Pier Carlo Anglese ed il consigliere, signor Luigi Balzano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MULAS comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli»: audizione di rappresentanti della Tutela ambientale del Magentino S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MULAS, dopo aver brevemente riassunto le finalità dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge n. 36 del 1994, cosiddetta «legge Galli», dà la parola al presidente della Tutela Ambientale del Magentino S.p.A., dottor Alessandro Folli.

Il presidente FOLLI illustra preliminarmente l'ambito di attività della società, nata dalla trasformazione del Consorzio di Tutela Ambientale del Magentino, connesso al ciclo dell'acqua e al recupero ecologico-ambientale del territorio. La società si occupa in particolare della gestione dei servizi di collettamento intercomunale e di depurazione delle acque reflue fognarie, provvedendo inoltre alla realizzazione delle relative opere ingegneristiche nonché allo studio e alla esecuzione di interventi di bonifica ambientale per contribuire al disinquinamento. La società Tutela Ambientale del Magentino vanta una consolidata esperienza nel proprio settore, avendo il preesistente Consorzio realizzato il primo depuratore della zona, e da sempre è impegnata in azioni di recupero ambientale dei siti inquinati, con particolare riferimento a quelli in cui, in passato, erano collocati impianti di depurazione. In tale contesto ha recentemente avviato un censimento dei siti inquinati, rilevando ben 94 aree in cui è stata ravvisata l'esigenza di procedere a bonifica. La società è stata inoltre interessata, nel corso degli anni passati, da una ristrutturazione aziendale e da una razionalizzazione dei costi che hanno consentito, pur mantenendo inalterato il costo per il pubblico dei servizi resi, di raggiungere una capacità competitiva notevole rispetto ai principali operatori del settore a livello nazionale. L'accorta politica di bilancio ha inoltre consentito la realizzazione di utili che sono stati principalmente impiegati in iniziative di risanamento ambientale. Molto forte è stata poi l'attività di comunicazione della società rivolta in primo luogo ai giovani e, più in generale, ai cittadini per far conoscere la realtà operativa di un'azienda che fornisce servizi idrici integrati, le cui attività di depurazione vengono talvolta erroneamente confuse come attività inquinanti. Fa quindi presente che l'impianto è collocato in una zona sensibile dal punto di vista ambientale, all'interno del Parco del Ticino, circostanza questa che è motivo di ulteriore attenzione al rispetto per l'ambiente da parte dell'impresa. Sottolinea poi il cospicuo bagaglio professionale del personale della sua società ed il *know-how* specializzato difficilmente rinvenibile presso imprese private operanti nel settore. A tale proposito cita l'esempio della gestione dell'impianto del comune di Turbigo, recentemente rilevato da una società privata che lo gestiva assieme all'amministrazione comunale. Tale impianto, che aveva chiuso con una perdita rilevante nel corso dell'anno 2004, dovrebbe raggiungere il pareggio di bilancio entro la fine dell'anno, proprio grazie alla professionalità della nuova dirigenza pubblica. Illustra quindi le principali caratteristiche del sistema idrico integrato della provincia di Milano, riportando i dati relativi al bacino di utenza servito, agli impianti realizzati e agli obiettivi perseguiti. Fra questi ultimi segnala in particolare lo sviluppo di una strategia industriale innovativa per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Milano ed l'azione di supporto alla crescita e alla creazione di valore sul territorio, attraverso le nuove società recentemente costituite: Aemme Acqua S.p.A., Brianzacque S.p.A. e Miacqua S.p.A. Queste società provvedono, infatti, all'erogazione del servizio idrico integrato, ciascuna nella zona ottimale di riferimento, garantendo l'efficienza organizzativa del servizio ed acquisendo un significativo va-

lore industriale e finanziario per i territori di riferimento. Nell'ambito delle attività finalizzate alla riduzione dei costi ed all'efficientamento dei servizi, descrive poi il modello delle società cosiddette «patrimoniali» – partecipate al 25% dalla Provincia di Milano e al 75% dai comuni – che supporteranno le amministrazioni locali nella gestione dei servizi idrici, apportando conoscenze specifiche e razionalizzando le risorse disponibili. Prosegue illustrando i risultati finora conseguiti, tra cui figura sicuramente il superamento della frammentazione gestionale dei servizi idrici: si è passati infatti da 128 aziende alle 3 nuove società prima menzionate. In tale contesto si è assistito ad uno sviluppo imprenditoriale grazie alla realizzazione di una politica industriale locale rispettosa delle problematiche ambientali ed alla valorizzazione di taluni cespiti relativi al patrimonio idrico. La valorizzazione di questi *asset* potrebbe consentire alle tre nuove società di passare dagli attuali 200 milioni di euro di fatturato consolidato stimato, nel solo settore idrico, a più di 230 milioni di euro nei prossimi quattro anni. Fa presente poi l'importanza della scelta della durata trentennale delle concessioni, che ha permesso di avviare interventi sugli impianti e le infrastrutture per un valore di circa mille miliardi nel corso dei prossimi dieci anni. Il complesso delle iniziative svolte e dei risultati conseguiti permette quindi di considerare il caso della provincia di Milano come un esempio da seguire a livello nazionale poiché ha reso gli interessi della collettività compatibili con una corretta ed efficiente gestione aziendale.

Il presidente MULAS dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN) interviene sottolineando l'importanza geostrategica della gestione del ciclo delle acque, elemento che nel prossimo futuro, diventerà sempre più rilevante nel confronto tra i Paesi economicamente avanzati e quelli in via di sviluppo. Per quanto riguarda poi i risultati conseguiti grazie alla «legge Galli», pur rilevando il raggiungimento di obiettivi significativi rispetto alla situazione precedente alla stessa legge, in cui non vigeva alcuna regola, ritiene che essa abbia dimostrato insufficiente capacità di indirizzo degli enti locali nelle attività di affidamento dei servizi ai gestori delle acque. Chiede quindi al presidente Folli quali siano, sulla base della sua esperienza, le aree di miglioramento della legge citata per poter avviare una riforma organica del settore. Chiede, infine, chiarimenti in merito al modello tedesco sulla base del quale è stata ispirata la riorganizzazione dei servizi idrici nel caso della provincia di Milano.

Il senatore RIZZI (FI) esprime apprezzamento per la chiara ed esauriente relazione del presidente Folli dalla quale emerge la capacità delle aziende pubbliche di fornire servizi ampiamente soddisfacenti per la collettività nel rispetto di una gestione aziendale sana e profittevole. Propone quindi di inoltrare apposita richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato per poter visitare gli stabilimenti aziendali preposti allo svolgi-

mento dei servizi idrici integrati della provincia di Milano, al fine di consentire alla Commissione di prendere visione della realtà aziendale di cui oggi si discute.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) manifesta la propria soddisfazione per l'avvio dell'indagine conoscitiva di cui si era fatto promotore un anno e mezzo fa. Ricorda poi che, fra le motivazioni che lo avevano indotto a richiedere un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge Galli», vi era la preoccupazione per una posizione ideologica che *a priori* vede nella privatizzazione dei servizi idrici l'unico mezzo per una loro efficiente gestione. L'audizione di oggi dimostra invece che la gestione di un bene prezioso come l'acqua non richiede necessariamente un processo di privatizzazione e che anche le imprese pubbliche possono in tale settore conseguire un utile di bilancio nel rispetto delle loro finalità istituzionali. Chiede quindi chiarimenti in merito alla documentazione fornita dalla società Tutela ambientale del Magentino dalla quale risulta che dalla fine dell'anno in corso verrebbe avviata una gara per la scelta di un socio privato a cui cedere quote di capitale aziendale nel giugno del prossimo anno. Chiede infine se la società abbia approfondito il tema relativo a forme di tariffazione sociale dei servizi idrici.

Il presidente FOLLI, in sede di replica, chiarisce che l'intervento privato nella gestione dei servizi idrici, nell'ambito della regione Lombardia, è limitato – in ogni caso – ad un massimo del 40 per cento del capitale sociale. Inoltre, le società cosiddette patrimoniali, di cui ha fatto cenno nella relazione iniziale, possono essere solo ed esclusivamente a partecipazione pubblica. In merito alla questione delle tariffe sociali per i servizi idrici risponde che, dopo un primo momento, nel quale si procederà ad omogeneizzare i costi delle tariffe idriche, sarà possibile considerare forme di agevolazione per le situazioni socialmente svantaggiate, con l'introduzione di un sistema adeguato di tariffazione. Tali interventi dovranno essere comunque compatibili con la necessità di assicurare la costante manutenzione ordinaria degli impianti. Conclude infine accennando al rapporto con le società che gestiscono le acque minerali e sottolineando – a riprova della validità dei risultati conseguiti dalla gestione dei servizi idrici da parte della mano pubblica – il pregio delle acque della società da lui presieduta, i cui valori risultano, all'analisi organolettica, migliori di quelli delle acque minerali più note a livello nazionale.

Il presidente MULAS, dopo aver ringraziato il presidente Folli per il suo intervento, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna, ha convenuto che la Commissione si avvarrà, quale collaboratore della Guardia di finanza, del maresciallo Carmine Addeo.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda ad una inversione dell'ordine del giorno passando all'audizione del sindaco del comune di Manocalzati.

Audizione del sindaco del comune di Manocalzati (AV), Vittorio Ciampi, e del capo ufficio tecnico del comune, Agostino Castiglione

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vittorio CIAMPI, *sindaco del comune di Manocalzati (AV)*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), ai quali replicano ripetutamente Vittorio CIAMPI, *sindaco del comune di Manocalzati (AV)*, e Agostino CASTIGLIONE, *capo ufficio tecnico del comune di Manocalzati*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Vittorio Ciampi, l'ingegner Agostino Castiglione, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente della provincia di Avellino, Alberta De Simone

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Alberta DE SIMONE, *presidente della provincia di Avellino*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono ripetutamente la parola, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), nonché il senatore Corrado MORRA (*FI*), ai quali replica a più riprese Alberta DE SIMONE, *presidente della provincia di Avellino*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'onorevole Alberta De Simone, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del direttore generale dell'Arpa Campania, Luciano Capobianco

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del senatore a vita Giulio Andreotti

(Svolgimento e rinvio)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Luciano GUERZONI (*DS-U*) e il deputato Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (*AN*), ai quali risponde Giulio ANDREOTTI, *senatore a vita*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il senatore Giulio Andreotti, i colleghi intervenuti e rinvia il seguito dell'audizione a martedì 22 febbraio 2005, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2005

426^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,40.

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga dei termini, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN), illustrando per quanto di competenza il provvedimento in titolo, posto che la connessa relazione tecnica non fornisce dettagli sullo stesso (limitandosi ad asserire che le disposizioni del decreto-legge in conversione, e in particolare l'articolo 5, non comportano nuovi o maggiori oneri), segnala che occorre chiarire i complessivi effetti sul sistema della finanza pubblica, con particolare riguardo ai rapporti tra Stato e regioni, derivanti dall'articolo 4 del decreto-legge, che prevede una procedura per la modifica del decreto legislativo n. 56 del 2000, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, al fine di adeguarlo, entro il 30 aprile 2005, ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione. Fa presente, inoltre, che, fino alla suddetta data e in attesa della nuova disciplina, l'articolo 4 dispone la sospensione dell'applicazione di alcune significative norme del citato decreto legislativo n. 56, in particolare dell'articolo 7, che regola il Fondo perequativo nazionale e la ripartizione tra le

regioni a statuto ordinario del gettito della compartecipazione IVA, e del connesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004 (adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 56), che fissava in via definitiva la compartecipazione all'IVA per l'anno 2002. In relazione alla sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 56, ritiene inoltre necessario valutare le conseguenze finanziarie derivanti dall'eventuale mancata adozione della nuova disciplina entro il previsto termine del 30 aprile 2005, poiché in tal caso le norme sospese acquisterebbero nuovamente efficacia e si potrebbero, pertanto, porre problemi di coordinamento tra la disciplina vigente e quella ancora da adottare, tenuto anche conto dell'esigenza di acquisire chiarimenti sulla procedura di adozione della nuova disciplina, secondo la quale il Governo «approva» le proposte normative di revisione, posto che non vengono precisati né gli effetti giuridici di tale approvazione né le modalità per l'esercizio dell'eventuale competenza parlamentare sui relativi atti normativi. Analogamente, rileva che occorre altresì chiarire la relazione tra la prevista riforma e le disposizioni dettate sulla medesima materia dalle precedenti leggi finanziarie, posto che l'articolo 4 del decreto-legge in conversione prevede in modo generico che le proposte normative di revisione siano elaborate «nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie», senza peraltro specificare le disposizioni ovvero le leggi finanziarie cui si intende fare riferimento. L'articolo 4, infine, prevede che fino alla data del 30 aprile 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni alle regioni, salvo conguaglio, per assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Sempre in materia di anticipazioni a favore delle regioni, per gli anni 2005, 2006 e 2007 in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Al riguardo, posto il silenzio della relazione tecnica sul punto, fa presente come il Servizio del bilancio rilevi tuttavia la necessità di chiarire se per determinare il limite dell'anticipazione di tesoreria alle regioni trovano applicazione le modalità di concessione più stringenti stabilite con il decreto ministeriale 21 febbraio 2001 di applicazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 56 del 2000, oppure i limiti assai più ampi contenuti all'articolo 1, comma 184 della legge n. 311 del 2004, nel qual caso andrebbero chiariti i possibili effetti di cassa della misura, attesa l'alta percentuale dell'anticipazione e il valore del parametro di riferimento al quale applicare detta percentuale, nonché l'indeterminatezza della tempistica dell'erogazione.

Segnala poi l'articolo 5, che autorizza la prosecuzione fino al 31 dicembre 2005 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana, in deroga all'articolo 4 della legge n. 368 del 2001. Sia la relazione illustrativa che quella tecnica definiscono la norma come meramente ordinamentale, escludendo effetti finanziari, in quanto gli oneri derivanti dai contratti in essere sono coperti dagli introiti delle convenzioni tra la Croce Rossa ed il Servizio sanitario nazionale che li

hanno determinati, per cui i relativi rinnovi sarebbero già scontati nei saldi a legislazione vigente. In proposito, come osservato anche dal Servizio del bilancio, premessa l'esigenza di acquisire dettagliati elementi di quantificazione circa il numero ed i livelli professionali dei contratti interessati, nonché circa i relativi oneri (distinti per ciascun livello), al fine di valutare l'asserita invarianza di spesa, osserva che, in base all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci degli enti pubblici (come è appunto la Croce Rossa) debbono comunque contenere l'indicazione della relativa copertura finanziaria, atteso che il bilancio della Croce rossa, in quanto da costruire a legislazione vigente, non dovrebbe scontare gli effetti delle suddette proroghe: in caso contrario, oneri formalmente nuovi verrebbero ad essere coperti con mezzi di bilancio. Qualora non si ritenga necessario reperire appositi mezzi di copertura (essendo gli oneri a carico delle convenzioni), occorre comunque acquisire informazioni sulle singole convenzioni di riferimento e sul relativo valore annuo, verificando che la proroga dei contratti avvenga esclusivamente nei limiti delle risorse stabilite dalle citate convenzioni, come del resto esplicitamente asserito nella relazione illustrativa, la cui durata e validità dovrà pertanto necessariamente estendersi a tutto il 31 dicembre 2005. Inoltre, poiché con la proroga viene superato il limite complessivo di durata dei contratti in esame fissato dall'articolo 4 della legge 10 settembre, n. 368 (3 anni comprensivi di prima stipula e proroga), occorre acquisire conferma che ai contratti stessi non si applichi l'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la possibilità che dalle posizioni a termine si originino *ipso facto* contratti a tempo indeterminato, nel caso di prosecuzione in assenza di esplicito rinnovo «oltre il trentesimo giorno dalla ordinaria scadenza». Infine, rileva che il Servizio del bilancio segnala l'esigenza di verificare la compatibilità dei rinnovi dei contratti previsti all'articolo 5 con i limiti stabiliti dalla legge finanziaria 2005, sia per la stipula dei contratti a termine della pubblica amministrazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 116), sia per il rispetto della cosiddetta «regola del due per cento» (di cui all'articolo 1, commi 5 e 57).

Occorre poi valutare se possono derivare effetti di cassa dall'articolo 6, che riapre fino al 31 gennaio 2005 i termini delle domande per accedere ai contributi alle attività di spettacolo dal vivo e consente, a determinate condizioni, l'anticipazione dei contributi ancora da assegnarsi nella misura del cinquanta per cento di quelli spettanti per l'anno precedente, sia pure a valere su un fondo di importo predeterminato.

Riferisce poi in merito all'articolo 6-ter, che differisce dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2005 i termini per l'inoltro, da parte delle imprese beneficiarie degli interventi agevolativi (fondi di garanzia) concessi in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1994, dell'istanza avverso la revoca degli interventi medesimi, nonché per la produzione della connessa documentazione di spesa. Come rilevato anche dal Servizio del bilancio, posto che la norma sembra riferirsi ai soli procedimenti già in corso, segnala tuttavia l'esigenza di acquisire informazioni circa l'attuale capienza

della dotazione dei fondi di garanzia, qualora il differimento del termine per le istanze di revoca relative ai provvedimenti di sospensione possa determinare eventuali fabbisogni aggiuntivi, per effetto sia della restituzione degli importi già rimborsati sia della riammissione ai benefici delle imprese inizialmente sospese.

Occorre inoltre acquisire chiarimenti in merito all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge in conversione, che proroga sino al 31 dicembre 2006 le disposizioni ivi richiamate (già prorogate al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 266 del 2004), concernenti la possibilità di riammissione in servizio di infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, nonché di ricorso con i medesimi soggetti a rapporti di lavoro a termine – anche al di fuori delle ipotesi previste dal contratto collettivo nazionale integrativo – e a prestazioni aggiuntive rese in regime libero professionale e remunerate dal datore. Premesso che il nuovo termine è espressamente concesso «nel rispetto» delle norme in materia di assunzioni nel pubblico impiego previste dai provvedimenti di finanza pubblica, come rilevato dal Servizio del bilancio, riscontra l'esigenza di valutare la compatibilità delle suddette disposizioni con quelle recate dalla finanziaria 2005 in tema di enti pubblici, tra cui l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 93 (riduzione del 5 per cento delle dotazioni organiche della pubblica amministrazione), l'articolo 1, comma 116 (limitazioni alla stipula di contratti a termine per il 2005, posto che la deroga ivi prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale è limitata al solo personale «infermieristico» e non anche al personale tecnico-sanitario) e l'articolo 1, commi 5 e 57 (relativi al vincolo di crescita della spesa complessiva).

Segnala che occorre poi acquisire chiarimenti in ordine ad eventuali effetti negativi sul gettito derivanti dalla proroga di cui all'articolo 6-*sexies*, che differisce dal 1° gennaio 2005 al 1° gennaio 2006 l'entrata in vigore del nuovo regime dell'IVA agevolata in agricoltura, che restringe la facoltà dei contribuenti esercenti l'impresa agricola di optare per il regime ad essi più favorevole (speciale o ordinario) in relazione alle attività accessorie a quella principale.

L'articolo 6-*septies* proroga al 31 dicembre 2005 il termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2004, per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti e conseguentemente estende al 2005 gli sgravi contributivi spettanti ai datori di lavoro per l'assunzione dei predetti lavoratori, nel limite complessivo massimo pari a 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione. Al riguardo, come rilevato anche dal Servizio del bilancio, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione, per verificare se la quantificazione del suddetto onere tenga conto del diverso regime applicabile in dipendenza delle fattispecie contrattuali e delle aree territoriali nonché delle date di assunzione dei lavoratori, nonché acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse richiamate sul Fondo per l'occupazione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nella successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per i lavori del Genio militare» (n. 445)

(Osservazioni alle Commissioni 4^a e 8^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra, per quanto di competenza, lo schema in esame (composto di 258 articoli), rilevando che lo stesso è privo di relazione tecnica e che la relazione illustrativa non si sofferma sugli aspetti di carattere finanziario. Osserva quindi che occorre valutare se dalla deroga ai principi di contabilità generale dello Stato, prevista dall'articolo 86 per la realizzazione di lavori od opere a supporto di missioni all'estero, possano derivare effetti negativi per il bilancio dello Stato nel caso di interventi finanziati con fondi pubblici.

In merito alle spese per la commissione giudicatrice di cui all'articolo 92, riscontra la necessità di acquisire chiarimenti sulla copertura ivi richiamata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2-*bis*, della legge n. 109 del 1994, in base alla quale le amministrazioni competenti devono destinare una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti per investimenti diretti iscritti nel bilancio dello Stato, alle spese per progetti, studi e indagini relativi alle opere da realizzare. Posto il carattere generale della norma, ritiene opportuno acquisire indicazioni più precise, atte ad individuare gli stanziamenti in questione presso le specifiche amministrazioni interessate dal provvedimento in esame, ottenendo altresì conferma della loro effettiva disponibilità.

Occorre poi valutare, a suo avviso, se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'articolo 141 che, nei casi di progettazione eseguita dai propri dipendenti, prevede che l'amministrazione si assuma l'onere del rimborso al dipendente del premio da questi corrisposto per contrarre garanzie assicurative per la copertura dei rischi professionali, in misura intera anziché solo per i due terzi come previsto dalla vigente disciplina generale di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, tenuto comunque conto del limite massimo dell'importo da garantire (dieci per cento del costo di costruzione dell'opera) che resta invariato rispetto alla legislazione vigente. Infine, occorre valutare se dall'attività di gestione dell'Albo, di cui all'articolo 224 dello schema di regolamento, possano derivare nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione pubblica interessata.

Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le risposte alle osservazioni

del relatore, la Sottocommissione, su proposta del PRESIDENTE, conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori (Parere alla 12^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI osserva che, al fine di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito sul disegno di legge in titolo, appare necessario chiarire se le attività di vigilanza attribuite al Ministero della salute e alle Aziende sanitarie locali dall'articolo 12 siano o meno già previste a legislazione vigente, e se quindi si determinino oppure no nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire risposta a tale quesito, nel più breve tempo possibile, onde consentire alla Commissione bilancio di esprimere il prescritto parere in tempi utili.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si impegna a rappresentare la suddetta richiesta presso i competenti uffici, in modo da fornire le necessarie risposte alla Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,50.